SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2003.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º maggio 1997/2004 e 1º maggio 1998/2005, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º novembre 2003 e scadenza 1º maggio 2004.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE II - UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º maggio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.854.036.448,76;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1º maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.851.966.301,60,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º novembre 2003 e scadenza 1º maggio 2004;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º novembre 2003, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1º maggio 2004, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1º maggio 1997/2004, (codice titolo IT0001115366), cedola n. 14;

1,20% per i CCT 1º maggio 1998/2005, (codice titolo IT0001224275), cedola n. 12.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi euro 224.472.033,01 così ripartiti:

euro 106.248.437,39 per i CCT 1º maggio 1997/2004 (codice titolo IT0001115366);

euro 118.223.595,62 per i CCT 1º maggio 1998/2005 (codice titolo IT0001224275),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il direttore: CANNATA

03A13242

DECRETO 3 dicembre 2003.

Variazione di prezzo di varie marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, presentata dalla ditta Philip Morris Italia S.p.a.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002, e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

TABELLA *A*

SIGARETTE

Prodotti esteri

Marche di provenienza UE

		Da € kg conv.le	A € kg conv.le	Pari a € confezione
DIANA ROSSA KS	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
DIANA ROSSA KS	confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
DIANA ROSSA KS	confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 1,30
DIANA BLU KS	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
DIANA BLU KS	confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
DIANA BLU KS	confezione astuccio da 10 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 1,30
DIANA AZZURRA KS	confezione astuccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60
DIANA AZZURRA KS	confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 125,00	€ 130,00	€ 2,60

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 29

03A13355

DECRETO 4 dicembre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che l'importo relativo all'emissioni nette dei suindicati titoli pubblici al 4 dicembre 2003 è pari a 63.189 milioni di euro e che sulla base delle scadenze del mese di dicembre 2003, le emissioni nette saranno ricomprese nel limite fissato dal bilancio di previsione dello Stato;

Decreta:

Per il 15 dicembre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 dicembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 dicembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2003

p. *Il direttore generale:* ULISSI

03A13356

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 febbraio 2003.

Riconoscimento al sig. Grinberg Carlos Ruben di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Grinberg Carlos Ruben, cittadino argentino ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Médico» conseguito in Argentina ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 28 gennaio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 24 maggio 1974 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina al sig. Grinberg Carlos Ruben, nato a Buenos Aires (Argentina) il 10 maggio 1947, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Grinberg Carlos Ruben è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte

dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13170

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Goracci Cecilia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Goracci Cecilia, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Orthodontics» conseguito negli USA, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 10 ottobre 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di odontoiatra specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la richiedente è iscritta in qualità di odontoiatra presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Orthodontics», rilasciato il 10 luglio 1998 dalla «Tufts University School of Dental Medicine» di Boston, Massachusetts (USA) alla dott.ssa Goracci Cecilia, cittadina italiana, nata a Orbetello (Grosseto) il 22 giugno 1971, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13171

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento al dott. Shaker Osama di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Shaker Osama, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Oftalmologia» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 28 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il dott. Shaker Osama è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Oftalmologia», rilasciato in data 5 luglio 1995 dall'Università Statale di Medicina della Federazione Russa nella città di Mosca (Federazione Russa) al dott. Shaker Osama, cittadino italiano, nato a Damasco (Siria) il 5 luglio 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13172

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Gjeldum Jelovac Andelka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Gjeldum Jelovac Andelka, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in oftalmologia conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 18 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la dott.ssa Gjeldum Jelovac Andelka è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in oftalmologia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «oftalmologia», rilasciato in data 15 novembre 1990 dal Ministero della sanità della Repubblica di Croazia alla dott.ssa Gjeldum Jelovac Andelka, nata a Trogir (Croazia) il 20 aprile 1957, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13173

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Fernandez Andrea Rosana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Fernandez Andrea Rosana, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in pediatria conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Fernandez Andrea Rosana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in pediatria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «pediatria», rilasciato in data 18 ottobre 2001 dal Ministero de desarrollo social y salud del Gobierno de Mendoza - Consejo deontologico médico di Mendoza (Argentina), alla dott.ssa Fernandez Andrea Rosana, cittadina argentina, nata Santa Fe (Argentina) l'11 agosto 1972 è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13174

DECRETO 28 ottobre 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Zekovic Koprivica Milka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Zekovic Koprivica Milka, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specialista in anestesiologia e rianimatologia conseguito in Serbia (ex Jugoslavia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già

citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Zekovic Koprivica Milka è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specialista in anestesiologia e rianimatologia, rilasciato in data 26 aprile 1993 dall'Accademia militare di medicina di Belgrado (Serbia) alla dott.ssa Zekovic Koprivica Milka, nata a Zenica Bih (Serbia) il 17 luglio 1955, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A13175

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori della società CO.MI.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 11;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;

Visto il decreto ministeriale n. 29926 del 25 maggio 2001, con il quale è stata accertata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, per ventisette mesi decorrenti dal 29 giugno 2000, nell'area del comune di Gela (Caltanissetta), in conseguenza dei lavori di completamento dell'impianto industriale dello SNOX;

Visto il decreto direttoriale n. 29937 del 25 maggio 2001 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione per il periodo dal 29 giugno 2000 al 28 settembre 2002, in favore dei lavoratori edili licenziati dalla impresa CO.MI., impegnata nei predetti lavori;

Considerato che, con il verbale intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è stato concordato di prorogare il predetto trattamento, per il periodo dal 29 settembre 2002 al 31 dicembre 2003, in quanto per la fattispecie in questione sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002; infatti, mediante la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223 del 1991, potrà essere agevolata la gestione della problematica occupazionale, relativa alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista l'istanza presentata dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, con la quale, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002 e sulla base di quanto concordato in sede ministeriale in data 30 maggio 2003, è stata richiesta la proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori, ex dipendenti dalla ditta CO.MI., individuati dall'elenco nominativo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuità, il trattamento speciale di disoccupazione entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla società CO.MI., con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della citata legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 2002 al 31 dicembre 2003, in favore di 43 ex dipendenti della società CO.MI., impegnata nei lavori di completamento dell'impianto industriale dello SNOX, nell'area del comune di Gela (Caltanissetta), la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 maggio 2003.

Art. 2.

La concessione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta con l'art. 1 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 838.500 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 12

ALLEGATO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DIVISIONE IX

Verbale di intesa

In data 30 maggio 2003 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli, assistito dalla dott.ssa Giovanna Rovello, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato: dott. Giarratano Tullio per l'Assindustria di Caltanissetta, i signori Licata Antonino Emanuele Scicolone per la FILLEA-CGIL di Caltanissetta, Iudici Francesco Licata Salvatore per la FILCA-CISL di Caltanissetta, Cacciatore Stefano per la FENEAL-UIL di Caltanissetta, per l'esame della situazione degli ex dipendenti CO.MI. S.r.l.

Premesso che

gli ex dipendenti della CO.MI. S.r.l. sono stati licenziati in data 29 giugno 2000 al termine dei lavori di manutenzione e costruzione di impianti che la società effettuava per lo stabilimento AGIP-PETROLI di Gela.

Conseguentemente i lavoratori hanno usufruito del trattamento di disoccupazione previsto dall'art. 11, comma 2 della legge n. 223/1991, è scaduto il 29 settembre 2002.

E che presso la prefettura di Caltanissetta nell'aprile del 2003 è stato sottoscritto un accordo che prevede l'impegno delle aziende locali di assorbire gradualmente la manodopera ex CO.MI. una parte della quale peraltro è stata assunta anche con contratto a termine.

Quanto sopra premesso e considerato che

ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere la proroga del trattamento di disoccupazione fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione dei posti di lavoro, al fine di non far disperdere manodopera altamente qualificata, è necessario prorogare il trattamento di disoccupazione degli ex dipendenti CO.MI. S.r.l., a decorrere dalla scadenza del trattamento stesso fino al 31 dicembre 2003, per il numero di lavoratori indicato nell'elenco che sarà allegato alla istanza.

Il Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli ritiene che la situazione sopra rappresentata rientri nella previsione normativa di cui all'art. 41 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003).

Al Ministero del lavoro e previdenza sociale - Direzione generale ammortizzatori sociali - Divisione V - ROMA

Oggetto: Richiesta di proroga ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) del trattamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i lavoratori dell'impresa CO.MI.

Le scriventi organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (Legge finanziaria 2003) in nome e per conto dei lavoratori ex CO.MI. S.r.l. cantiere presso lo stabilimento Petrolchimico RA.GE. (ex Agip Petroli), Polimeri Europa e Syndia (ex Enichem) addetti alla manutenzione e costruzione di impianti industriali e per ultimo lo SNOX, chiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la concessione del trattamento di disoccupazione fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento dei programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

In previsione dei posti di lavoro, che verranno a determinarsi, al fine di non far disperdere manodopera altamente qualificata, è necessario prorogare il trattamento di disoccupazione degli ex dipendenti CO.MI. S.r.l., a decorrere dalla scadenza del trattamento stesso (28 settembre 2002), fino al 31 dicembre 2003, per il numero dei lavoratori allegato all'istanza.

Si allegano altresì alla presente:

copia verbale Prefettura di Caltanissetta del 5 maggio 2003;

copia accordo Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 maggio 2003;

elenco della condizione effettiva di ogni singolo lavoratore.

Caltanissetta, 9 giugno 2003

I segretari generali di

FILLEA-CGIL
LICATA

FILCA-CISL
IUDICI

FENEAL-UIL
CACCIATORE

RESOCONTO RIUNIONE
del 5 maggio 2003

L'anno duemilatre il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 16 presso questa Prefettura-U.T.G. si è svolta la prefissata riunione per l'esame della problematica afferente i lavoratori della Soc. ex CO.MI.

Sono presenti all'incontro, oltre il Prefetto, dott. Giuliano Lalli, il sindaco di Gela, il dirigente dell'ufficio del lavoro, il direttore dell'Assindustria, i rappresentanti degli stabilimenti Raffineria di Gela, Polimeri Europa ed Enichem, dei Consorzi C.N.S. e Conapro, delle Imprese e delle organizzazioni sindacali risultanti dall'allegato, elenco, facente parte integrante del presente resoconto.

Assiste alla riunione in qualità di segretario, il sig. Roberto Mastrosimone, collaboratore amministrativo.

Il Prefetto in apertura dell'incontro dopo aver salutato e ringraziato i convenuti introduce l'argomento.

Dopo aver dibattuto a lungo e separatamente con le parti il problema del riassorbimento dei restanti 25 lavoratori ex CO.MI. si conviene quanto segue:

1) le parti riconfermano il prioritario impegno a svolgere tutti i percorsi consentiti per addivenire ad un incontro a breve con il Governo a Roma per una modifica all'attuale normativa sugli ammortizzatori sociali riferita all'esubero dell'indotto del petrolchimico di Gela;

2) la Cedis ha già proceduto all'assunzione di due ulteriori unità rispetto a quelle già assunte; le imprese associate al C.N.S. assumeranno a breve altre due unità oltre a quelle già assunte; l'Eurotec assumera una unità; la Turco Costruzione assumerà un'altra unità oltre a quelle già assunte.

Le imprese confermano l'impegno ad assumere prioritariamente le restanti 19 unità, comunque le predette assunzioni dovranno esaurirsi entro il 1º luglio p.v. in concomitanza con l'inizio della fermata della linea 2.

La riunione ha termine alle ore 19,15.

LAVORATORI EX CO.MI.

Personale avente diritto del trattamento dal 29 settembre 2002 a 02 al 31 dicembre 2003

Cognome e nome:
Italiano Remo;
Catania Emanuele;
Bunetta Costantino;
Fazzino Nicolò;
Infurna Emanuele;
Turco Mario;
Cinardo Salvatore;
Di Caro Giovanni;
Zuppardo Emanuele;
Muscarini Emanuele;
Attardi Emanuele;
Di Vita Crocifisso;
Lo Porto Luigi;
Di Fede Angelo;
Lombardo Rocco;
Muncibi Francesco;
Bunetta Rocco;
D'Angeli Rosario;
Sultano Melchiorre;
Tascone Nunzio;
Federico Rocco;
Orlando Nunzio;
Giudice Francesco;
Nuzzi Pietro;
Federico Gaetano;
Di Stefano Salvatore;
Antonuccio Domenico;
Caruso Arcangelo;
Emmanuello Giovanni;
Emmanuello Giuseppe;
Paci Giuseppe;
D'Angeli Orazio;
Scicolone Salvatore;
Salinitro Rocco;
Muscarini Giuseppe;
Vittoria Giuseppe;
Muscarini Carmelo;
Puzzo Rosario;
Campailla Giuseppe;
Sciacca Gaetano;
Tuve Salvatore;
Lombardo Nunzio;
Condello Salvatore.

03A13219

DECRETO 3 novembre 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «12 Marzo Marconia a r.l.», in Pisticci.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato presso la C.C.I.A.A. - Registro delle imprese - nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 18 ottobre 2003, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «12 Marzo Marconia a r.l.», con sede in Pisticci, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «12 Marzo Marconia a r.l.», con sede in Pisticci, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 3 novembre 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A12857

DECRETO 11 novembre 2003.

Scioglimento di dodici società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici Provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di Società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle Società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le Società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società Cooperativa «AGRI 2000 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sarno costituita per rogito Notar Pasquale Torella in data 27 marzo 1987 - rep. 61717 - reg. soc. 1055/87 - Tribunale di Salero - B.U.S.C. 4510:

2) Società Cooperativa «La Rosa Del Cilento - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Ogliastro Cilento costituita per rogito Notar Francesco P. Pelosi in data 18 febbraio 1995 - rep. 19922 - reg. soc. 315 - Tribunale di Caserta - B.U.S.C. 7145;

3) Società Cooperativa «Maria Santissima Consolatrice - società cooperativa a responsabilita limitata» con sede in Cava de' Tirreni costituita per rogito Notar Antonio Orlando in data 8 ottobre 1990 - rep. 7504 - reg. soc. 1255/90 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 5157;

4) Società Cooperativa «L'Alternativa - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Novi Velia costituita per rogito Notar Ippolito Giuliani in data 10 febbraio 1995 - rep. 30909 reg. Soc. 2688 - Tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. 5885;

5) Società Cooperativa «Agro Park - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Nocera Inferiore costituita per rogito Notar Aniello Calabrese in data 2 marzo 1994 - rep. 70519 - reg. soc. 1699/94 - Tribunale di Nocera Inferiore - B.U.S.C. 5772;

6) Società Cooperativa «Edilcoop - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Sala Consilina costituita per rogito Notar Fabrizio Amato in data 26 luglio 1984 - rep. 6856 - reg. soc. 816 - Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. 3765;

7) Società Cooperativa «Natura e ambiente - società cooperativa a responsablità limitata» con sede in Buonabitacolo costituita per rogito Notar Ermanno Buonocore in data 8 marzo 1996 - rep. 39153 - reg. soc. 195039/96 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 6014;

8) Società Cooperativa «Ecol Coop - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno costituita per rogito Notar Mario Gentile in data 14 maggio 1979 - rep. 15951 - reg. soc. 392/79 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 2590;

9) Società Cooperativa «Creazioni Giada - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Capaccio costituita per rogito Notar Antonia Angrisani in data 25 luglio 1986 - rep. 7824 - reg. imprese 02290470653 - B.U.S.C. 6999;

10) Società Cooperativa «CO.VA.CO. - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Vallo della Lucania costituita per rogito Notar Carlo Alberto Festa in data 3 marzo 1978 - rep. 12034 - reg. soc. 381 - Tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. 2268;

11) Società Cooperativa «Il Sole - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Eboli costituita per rogito Notar Eduardo Palmieri in data 5 febbraio 1980 - rep. 1032 - reg. soc. 194/80 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 2775;

12) Società Cooperativa «Gloria Sud - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito Notar Alberto Moroni in data 28 giugno 1982 - rep. 23596 - reg. soc. 669182 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 3340.

Salerno, 11 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12809

DECRETO 11 novembre 2003.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile:

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di Società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle Società Cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Decreta:

Le Società Cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società Cooperativa «CO.VAL.PRO.A. Campano - società cooperativa a responsabilità limitata»

con sede in Salerno costituita per rogito Notar Vincenzo Sisto in data 24 aprile 1984 - rep. 13660 - reg. soc. 542/84 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 3705;

2) Società Cooperativa «COSER - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Albanella costituita per rogito Notar Pasquale Cammarano in data 9 gennaio 1988 - rep. 30862 - reg. soc. 560/88 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 4676;

3) Società Cooperativa «Sant'Alfonso - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Padula costituita per rogito Notar Agnese Bruno in data 19 novembre 1973 - rep. 48675 - reg. soc. 130- Tribunale di Sala Consilina - B.U.S.C. 1383;

4) Società Cooperativa «Cassa di Mutualità di Serre - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Serre costituita per rogito Notar Pasquale Torella in data 4 febbraio 1992 - rep. 90042 - reg. soc. 396/92 - Tribunale di Salerno - B.U.S.C. 5448.

Salerno, 11 novembre 2003

Il dirigente: BIONDI

03A12811

DECRETO 11 novembre 2003.

Nomina di un membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 5 novembre 2003 prot. n. 2003p6565/ab con cui la CGIL Roma Lazio segnala il nominativo del membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione nella persona del sig. Russo Franco;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Russo Franco nato Roma il 17 marzo 1949, domiciliato per la carica presso la CGIL Roma Lazio, via Buonarroti n. 12 - 00185 Roma, viene nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla prima commissione di conciliazione.

Roma, 11 novembre 2003

Il direttore provinciale: CELA

03A12887

DECRETO 11 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Radura» a r.l., in Pula.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1º giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data 15 maggio 2003;

Visti gli atti della D.P.L. di Cagliari dai quali risulta che la cooperativa sotto indicata non ha debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/71;

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, della cooperativa sotto indicata:

Società cooperativa «La Radura» a r.l. con sede in Pula costituita in data 30 dicembre 1999 con atto redatto a rogito notarile dott. Maurizio Anni - Iscritta nel registro delle società al n. 8136 del Registro società della camera di commercio di Cagliari B.U.S.C. 4616.

Cagliari, 11 novembre 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A12939

DECRETO 11 novembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1º giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visto il parere, favorevole del comitato centrale per le cooperative espresso in data 1º ottobre 2003;

Visti gli atti della D.P.L. di Cagliari dai quali risulta che le cooperative sotto indicate non hanno debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/71;

Decreta:

Lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

Società cooperativa «La Città del Sole» a r.l. con sede in Cagliari - costituita in data 17 gennaio 1985 con atto redatto a rogito notarile dott. Maurizio Anni - Iscritta nel Registro delle Società al n. 13798 del Tribunale di Cagliari BUSC 3235.

Società cooperativa «Spazio A» con sede in Cagliari costituita in data 13 maggio 1976 a rogito notaio Giuseppe Romandelli iscritta nel Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al n. 7714. Busc 2662.

Cagliari, 11 novembre 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A12940

DECRETO 12 novembre 2003.

Sostituzione di un componente della speciale commissione artigiani del Comitato provinciale INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il decreto direttoriale n. 8117 del 6 maggio 2003 con il quale è stata ricostituita la Speciale commissione artigiani del Comitato provinciale INPS;

Vista la nota n. 1273 del 15 ottobre 2003 della Casartigiani relativa alla designazione del sig. Domenico Portulano in sostituzione del sig. Lumaca Michele, deceduto;

Decreta:

Il sig. Domenico Portulano, nato a Taranto il 21 gennaio 1969 ed ivi residente alla via per Martina n. 790, è nominato componente della Speciale commissione artigiani del Comitato provinciale INPS di Taranto, in sostituzione del sig. Michele Lumaca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 12 novembre 2003

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A12884

DECRETO 12 novembre 2003.

Sostituzione dei commissari liquidatori della società «Cooperativa Cieffe» a r.l., in Moncalieri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 2545 del codice civile, che assegna all'autorità governativa la facoltà di sostituire i liquidatori in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria del 5 novembre 2002 e del 14 giugno 2003 a carico della Società «Cooperativa Cieffe» a r.l., in liquidazione dal 23 dicembre 1999, dai quali si rileva un irregolare svolgimento della medesima procedura;

Acquisito a norma del combinato disposto degli articoli 11 e 20 del decreto legislativo n. 1577/47, il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso della riunione del 1° ottobre 2003;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazione ai liquidatori ed al Presidente del Collegio Sindacale di avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Considerato che uno dei liquidatori s'è trasferito senza lasciare un recapito e che gli altri, alla data odierna, non hanno fatto pervenire controdeduzioni;

Decreta:

La destituzione dall'incarico di liquidatori ordinari, della Società «Cooperativa Cieffe» a r.l., con sede legale in Moncalieri (Torino) - via Lurisia n. 6, dei sig.g.ri Cafagna Francesco, Pittoni Luciano e Putignani Luigi, nominati con assemblea straordinaria del 23 dicembre 1999, e la loro sostituzione con la dott.ssa Mancini Manuela, nata a Torino il 6 novembre 1968, con studio in Torino - via Bagetti n. 11.

Avverso il presente decreto è ammissibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla data di notifica per i destinatari del medesimo e dalla data di pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Torino, 12 novembre 2003

Il direttore provinciale: PIRONE

03A12941

DECRETO 18 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa P/L «Radio M.B.», in Mugnano del Cardinale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 27 dicembre 1982, col quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «Radio M.B.» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Luigi Bellofatto, nato a Baiano il 20 marzo 1929;

Visto che il citato commissario liquidatore è deceduto senza portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Comitato centrale per le cooperative e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

Il sig. Bartolomeo Ianniciello nato a Flumeri il 18 agosto 1941 e residente in Flumeri, via Giardino n. 4, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa P/L «Radio M.B.», con sede in Mugnano del Cardinale, in sostituzione del sig. Bellofatto Luigi deceduto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 18 novembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A12885

DECRETO 19 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Giacomo Matteotti», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore della società cooperativa di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2003, n. 231, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti, con sede in Benevento, alla C.da S. Vito, 2 costituita per rogito dal notaio Mario Giordano, in data 18 maggio 1971, repertorio n. 54503 - registro società n. 770 - Busc 424/116666 - codice fiscale manca;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento 19 novembre 2003

Il direttore: IANNAZZONE

03A12942

DECRETO 19 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coopes Rinnovamento», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale della cooperazione con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 2003, n. 231, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1. Coopes Rinnovamento S.r.l., con sede in Benevento alla via XXIV maggio, 22, costituita per rogito del notaio Mario Iannella in data 7 ottobre 1977, repertorio n. 88025 - registro società n. 1358 - Busc 725/154724 - codice fiscale manca;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 19 novembre 2003

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

03A12943

DECRETO 1° dicembre 2003.

Modifica dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio dell'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha fissato l'aumento delle maggiorazioni sociali sino a garantire un reddito mensile pari a 516,46 euro per tredici mensilità in presenza di determinati requisiti di reddito e di età;

Visto l'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che reca la disciplina dell'erogazione delle maggiorazioni sociali di cui alla sopra citata legge n. 448 del 2001, ai cittadini italiani residenti all'estero e attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, la potestà di modificare, con proprio decreto, i requisiti previsti per l'accesso al beneficio, sulla base dell'accertamento, in occasione della verifica reddituale disciplinata dal summenzionato art. 49 della legge n. 289 del 2002, di un onere inferiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa;

Visto l'art. 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale prevede che «i redditi prodotti all'estero, che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera»;

Visto il decreto 12 maggio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, stabilisce il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art. 38, comma 1, della legge n. 448 del 2001;

Visto il decreto 12 maggio 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, comma 1 della citata legge n. 289 del 2002, definisce, tra l'altro, le modalità di effettuazione della verifica reddituale per i pensionati residenti all'estero;

Vista la nota tecnica dell'I.N.P.S. in data 12 novembre 2003, dalla quale emerge che l'onere risultante, in base ai dati disponibili relativi alla verifica reddituale svolta sui potenziali aventi diritto, è inferiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa;

Tenuto conto delle risultanze della riunione svoltasi in data 12 novembre 2003 tra le amministrazioni concertanti e l'I.N.P.S., da cui si rileva che, sulla base dei dati contenuti nella predetta nota tecnica, sussistono le condizioni per una variazione dei requisiti di accesso al beneficio da parte degli italiani residenti all'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale previsto dall'art. 38, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è concesso indipendentemente dai requisiti di anzianità contributiva minima in costanza di rapporto di lavoro previsti dell'art. 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Qualora, negli anni successivi, a seguito delle periodiche verifiche reddituali, per effetto della variazione dell'importo dei redditi equivalenti o del numero dei beneficiari, l'onere complessivo per l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'art. 1, dovesse risultare superiore a quello previsto dall'autorizzazione di spesa, con le medesime procedure previste per il presente decreto potranno essere ridefiniti i requisiti di accesso al beneficio.

Roma, 1° dicembre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro per gli italiani nel Mondo
TREMAGLIA

03A13293

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società a responsabilità limitata Due Mari», in Lamezia Terme.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2003 con il quale la società cooperativa Società cooperativa a responsabilità limitata Due Mari con sede in Lamezia Terme (Cosenza), (Codice fiscale n. 00777600792) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Domenico Lizzi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 31 luglio 2003 con la quale il nominato commissario non accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Angela Nicolazzo, nata a Messina il 7 maggio 1968 e residente in Lamezia Terme via Aldo Moro, 40/N è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Domenico Lizzi;

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12901

DECRETO 5 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale Domiziana a r.l.», in Borgo Centore di Cellole, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1999 con il quale il dott. Luca Paradiso è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale Domiziana a r. l.», con sede in Borgo Centore di Cellole (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 20 febbraio 1993;

Vista la nota in data 8 settembre 2003 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Florinda Trapani, nata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il 5 marzo 1973, ed ivi domiciliata in via Danimarca, n. 63/65 - Parco Zenith 1, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Luca Paradiso, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12902

DECRETO 5 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Don Luigi Tarchini e Don Vittorio Bonacina - Soc. coop. Edilizia a r.l.», in Carimate, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con il quale il dott. Marco Broggini è stato nominato commissario liquidatore della società Don Luigi Tarchini e Don Vittorio Bonacina - Soc. coop. Edilizia a r. l., con sede in Carimate (Como), in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 15 aprile 1996;

Vista la nota in data 28 febbraio 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Restelli nata a Milano il 17 novembre 1952, ed ivi domiciliata in corso Italia n. 6, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Marco Broggini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12903

DECRETO 5 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «CO.GE.S. - Cooperativa generale servizi a r.l.», in Como, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998 con il quale il dott. Ruggero Redaelli è stato nominato commissario liquidatore della società CO.GE.S. - Coop. generale servizi a r. l., con sede in Como, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Restelli nata a Milano il 17 novembre 1952, ed ivi domiciliata in corso Italia n. 6, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Ruggero Redaelli, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12904

DECRETO 5 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Brianza Nord», in Eupilio, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con il quale il dott. Marco Broggini è stato nominato commissario liquidatore della società Brianza Nord, con sede in Eupilio (Como), in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 19 giugno 2000;

Vista la nota in data 28 febbraio 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Restelli nata a Milano il 17 novembre 1952, ed ivi domiciliata in Corso Italia n. 6, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Marco Broggini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 novembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12905

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 ottobre 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'I.N.P.S. per il rimborso delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle esercenti Trasporto pubblico locale. (Decreto n. 050/TPL).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1 della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'I.N.P.S. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Visto che sul capitolo n. 2460, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, la cassa è pari a € 5.164.569,00 e che con decreto dirigenziale 3 giugno 2003, n. 048/TPL, è stato già autorizzato il pagamento di € 3.826.601,32 relativo alla quota spettante all'I.N.P.S. per il corrente anno;

Constatato pertanto, che la cassa attualmente disponibile sul capitolo in parola, ammonta a € 1.337.967,68 e che bisogna procedere al pagamento della quota residua 2002 pari a € 2.488.633,64;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Vista la direttiva n. 123/D.T.T. del 26 maggio 2003 emanata dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al direttore generale dell'Autotrasporto di persone e cose;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 1.337.967,68 sul capitolo 2460 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'Unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e Sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2003, in conto residui 2002, a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale.

Il relativo importo è da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2003

Il direttore generale: RICOZZI

03A13227

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 novembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Castagna di Vallerano», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dall'Associazione castanicoltori vallecimina, con sede in Vallerano (Viterbo), via del Torrione n. 5, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Castagna di Vallerano», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61691 del 20 marzo 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha tra-

smesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione castanicoltori vallecimina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Castagna di Vallerano», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione castanicoltori vallecimina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Castagna di Vallerano», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 61691 del 20 marzo 2003, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Castagna di Vallerano».

Art. 2.

La denominazione «Castagna di Vallerano» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Castagna di Vallerano», come denominazione di origine protetta ricade sul soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLE CASTAGNE A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «CASTAGNA DI VALLERANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti di qualità stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione d'origine protetta «Castagna di Vallerano» è riservata ai frutti provenienti dalle cultivar di *Castanea Sativa Miller*, «Castagna», «Marrone Fiorentino», e «Marrone Premutico», coltivate nell'area di cui all'art. 3 e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Marrone Premutico:

pezzatura da media a grossa (50–70 acheni/kg prodotto fresco);

pezzatura piccola (>70 acheni/kg di prodotto fresco);

forma globosa di colore leggermente più scuro di quello marrone fiorentino;

pericarpo facilmente distaccabile, episperma approfondito nel seme;

bassa percentuale di frutti settati, polpa dolce e dotata di buone caratteristiche organolettiche.

Marrone Fiorentino:

pezzatura da media a grossa (50–70 acheni/kg di prodotto fresco);

pezzatura piccola (>70 acheni/kg di prodotto fresco);

forma ellittica, cicatrice ilare rettangolare, pericarpo sottile, colore avana, con striature rilevate ed evidenti;

pericarpo ed episperma facilmente distaccabili;

bassa percentuale di settato;

seme poco solcato in superficie, con polpa bianca, croccante, di sapore dolce, resistente alla cottura; presenta ottime caratteristiche organolettiche.

Castagna:

pezzatura medio-grossa (50–90 acheni/kg di prodotto fresco);

pezzatura piccola (>90 acheni/kg di prodotto fresco);

forma prevalente elissoidale, apice appuntito, terminante con residui stilari (torcia); cicatrice ilare di forma quadrangolare, generalmente piatta, di ampiezza tale da non interessare le facce laterali del frutto;

pericarpo sottile, di colore bruno-rossiccio, con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30; episperma color camoscio;

pericarpo facilmente distaccabile; episperma generalmente non inserito nei solchi principali del seme;

bassa percentuale di settato;

seme quasi privo di solcature in superficie, con polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna di Vallerano» corrisponde al territorio del comune di Vallerano.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Le attività prevalenti della popolazione di Vallerano sono: il commercio al minuto e l'agricoltura (soprattutto la coricoltura e la castanicoltura da frutto).

Se ne deduce che una delle risorse principali del Paese è dovuta alle castagne.

Detti castagneti sono condotti in economia diretta dai proprietari; solo poche aziende più grandi si avvalgono di mano d'opera avventizia.

Nei fondi si accede attraverso strade provinciali, comunali e consorziali.

Sin dall'inizio del secolo scorso a Vallerano operavano delle ditte commerciali che esportavano le castagne.

I marroni fiorentini destinati in Francia, in massima parte venivano trasformati in marron glacés.

A Vallerano per la presenza di un ambiente idoneo all'ottenimento di un prodotto di qualità, si è concentrato uno dei principali poli di produzione e commercializzazione italiana.

I castagneti, ubicati in terreni di origine vulcanica (Monti Cimini), prevalentemente vicino al centro abitato e quindi ad una quota di 400-500 m, s.l.m., producono castagne di ottima qualità sia per la notevole pezzatura, (di norma non più di 85 frutti per kg; in media 70 per i marroni e 80 per le castagne) che per l'elevato peso specifico del frutto di norma superiore di circa il 10% rispetto a castagne di altra provenienza. Queste caratteristiche permettono alla castagna di Vallerano di spuntare prezzi di mercato più alti e di godere di una grande notorietà.

I principali fattori che hanno concorso a questo risultato sono stati l'insieme di condizioni pedoclimatiche, sociali e strutturali, che definiscono la vocazionalità per la coltura; la selezione nel tempo di ecotipi adattati alle condizioni locali; l'applicazione di tecniche colturali in larga parte adeguate alle esigenze della specie.

Il primo censimento al quale si può fare riferimento è quello effettuato nello Stato Ecclesiastico nel 1656. Nel volume «Vallerano e le confraternite» scritto da Mons. Manfredo Manfredi e pubblicato nel 1996 è indicato che il maggiore sostentamento delle locali confraternite era rappresentato dalla vendita delle castagne.

Nella rivista Geogr. Ital. 87 (1980) è indicato che la coltura del castagno esisteva già nell'anno 1500. Nel 1584 il Principe Farnese autorizzò l'esportazione delle castagne ai paesi vicini solo verso quelli che potevano fornire in contro partita cereali.

Negli atti del Convegno internazionale tenuto a Spoleto nel 1993 viene indicata la piazza di Vallerano quale centro più importante del Viterbese sia per la produzione che per la commercializzazione di questo prodotto.

Il legame tra Vallerano e la castagna è altresì riscontrabile dalle grotte tufacee con vasche per la cura a freddo delle castagne (cantine) che sono tutt'ora in funzione per il trattamento ai fini conservativi del prodotto.

La sussistenza della condizioni di idoneità è accertata, in particolare, mediante iscrizione delle fustaie di castagno da frutto in apposito elenco tenuto ed aggiornato da un organismo di controllo di cui al successivo art. 7, in modo da creare un sistema efficace di tracciabilità del processo produttivo.

Entro il 30 di aprile di ogni anno devono essere presentate le domande intese ad apportare eventuali modifiche all'iscrizione stessa.

Art. 5.

Descrizione del metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali delle fustaie di castagno destinate alla produzione della «Castagna di Vallerano» devono essere quelle tradizionali della zona.

Sono pertanto da considerarsi idonee le fustaie di castagno da frutto siti nella zona fitoclimatica alle falde dei Monti Cimini in terreni in lieve pendio ed a una quota tra i 400 ed i 750 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, seguiranno le pratiche tradizionali della zona pur dovendo garantire una densità di piante ad ettaro compresa tra un minimo di 70 ad un massimo di 100.

La raccolta sarà effettuata a mano o con macchine raccoglitrici aspiratrici trainate e raccattatrici semoventi idonee a salvaguardare l'integrità del prodotto.

La resa oscilla tra un minimo di 2 t/ha ed un massimo di 4,5 t/ha. Le operazioni di cernita, calibratura, trattamento e conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art. 3.

La conservazione del prodotto dovrà essere effettuata mediante cure in acqua fredda e a caldo senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda, sempre senza aggiunta di nessun additivo.

La «cura a freddo», consiste nell'immersione in grotte tufacee secolari (cantine) per alcuni giorni (non più di sette) in acqua a temperatura ambiente, le castagne momentaneamente non destinate alla vendita.

Le castagne curate ancora umide vengono ammucchiate e dopo un breve periodo vengono distese al suolo e selezionate per eliminare i frutti ammuffiti.

Quindi vengono stese per l'asciugatura in strati non superiore a 20 cm di spessore.

Nei primi giorni si operano frequenti palleggiamenti (trapalature) manualmente e con pale di legno per una rapida asciugatura.

Questa tecnica permette, in condizioni idonee una buona conservazione sanitaria dei frutti per almeno tre-quattro mesi.

Le castagne destinate alla vendita subito dopo la raccolta vengono sottoposte alla sterilizzazione o «cura a caldo», negli stabilimenti commerciali.

La «cura a caldo» ha lo scopo di prevenire la nascita di insetti distruggendone le uova, nonché di uccidere tutti i parassiti presenti nei frutti allo stato larvale (balanino e carpocapsa).

Il prodotto viene scaricato in una tramoggia e caricato attraverso un nastro elevatore, in una vasca di sterilizzazione. All'interno della vasca i frutti in continuo movimento vengono a contatto con acqua calda a temperatura rigorosamente controllata (47°C) per un tempo di 35-40 minuti, dopo il lavaggio, le castagne cadono in una vasca di raffreddamento in cui stazionano per circa 15-30 minuti, subendo contemporaneamente un'azione di schiumatura automatica per eliminare i frutti difettosi che vengono a galla e sono separati da un'apposita attrezzatura.

Un nastro trasportatore raccoglie le castagne rimaste e le convoglia immediatamente alla fase di sgocciolatura ed asciugatura per ventilazione forzata.

Seguono poi la fase di spazzolatura, cernita, calibratura e confezionamento.

La raccolta dei frutti deve avvenire tra il 20 settembre al 10 novembre di ogni anno.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La zona di produzione rappresentata dall'intero comune di Vallerano, corrisponde ad un'area particolarmente vocata per le caratteristiche dei terreni, che denotano la presenza, anche di strati tufacei di origine vulcanica ricchi di sostanza organica, profondi, ben drenati, freschi, dotati di buona fertilità; quest'area si contraddistingue anche per i caratteri del clima particolarmente favorevole alla produzione.

In tale area il clima è particolarmente omogeneo, di tipo continentale con estate calde ed inverni rigidi ed umidi. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

Questi elementi peculiari ambientali e climatici, unitamente alla secolare e tradizionale opera dell'uomo che vi abita, grazie alle sue capacità colturali, alla continua ricerca ed alla messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche, con particolare riguardo ad una costante opera di miglioramento, hanno contribuito a creare una vera cultura della castagna con tutti gli annessi risvolti in termini economici, agronomici e gastronomici, evidenziati dalla letteratura agricola e scientifica.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conforme a quanto stabilito dall'art. 10 del reg. CE n. 2081/92.

Art. 8.

Modalità di confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo, gli acheni devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le partite di varietà diverse. Il confezionamento del prodotto avverrà secondo la normativa vigente.

L'immissione al consumo della «Castagna di Vallerano» avverrà in sacchi di tessuto idoneo in confezioni da kg 0,5; 1; 2; 5; 30.

I sacchi dovranno essere sigillati in modo tale da impedire l'estrazione del contenuto senza la rottura del sigillo.

Il sigillo è costituito da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

a) «Castagna di Vallerano» con sopra l'acronimo D.O.P., conformemente al logo di cui al successivo art. 9;

b) caratteri relativi alle altre notizie in etichetta, ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna di Vallerano». È obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone Premutico, Castagna, Marrone Fiorentino);

c) nome, cognome o ragione sociale del produttore, nonché la ditta e la sede di chi ha effettuato il condizionamento del prodotto (sia esso il produttore o terzi);

d) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme merceologiche vigenti.

Alla denominazione d'origine protetta, «Castagna di Vallerano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione o qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionata», «superiore» e «similari».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Il logo della denominazione, avente forma ovale, è rappresentato dal profilo di Vallerano in colori marrone scuro, bianco e blu, inserito in un contorno di castagna con sovrastante profilo dei Monti Cimini di colore castano medio.

Tipo e dimensione dei caratteri:

D.O.P. Bauer Bodoni Bold (14).

«Castagna di Vallerano»: Amaze Bold (27).

Indici colorimetrici:

Marrone

profilo di Vallerano: C0 M56 Y60 K47.

Marrone

profilo Monti Cimini: C0 M28 Y30 K23,5;

Blu: C100 M60 Y0 K20.

03A13176

DECRETO 19 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 4 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 12 dicembre 2003;

Considerato che la provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige con nota del 5 aprile 2002 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ha predisposto il piano dei controlli per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck», adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62106;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck»;

Considerata la necessità di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Speck dell'Alto Adige» oppure «Südtiroler Markenspeck» oppure «Südtiroler Speck» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 e con regolamento CE n. 1065/97 del

12 giugno 1997 la denominazione di cui trattasi in lingua tedesca, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 2 dicembre 2002, 4 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13177

DECRETO 19 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 1º luglio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61132;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreto 1º luglio 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 5 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13178

DECRETO 19 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003 e 9 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop soc. coop. a r.l.» con decreto del 10 settembre 1999, è stata prorogata fino al 12 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 luglio 2002, protocollo n. 63507;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 10 settembre 1999;

Decreta:

Art. 1

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Macabraccia n. 8, con decreto 10 settembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 6 settembre 2002, 29 novembre 2002, 4 aprile 2003 e 9 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 10 settembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13179

DECRETO 19 novembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare», con decreto del 28 luglio 2000, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61133;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola G/1, con decreto 28 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2446/2000 del 6 novembre 2000, già prorogata con decreto 1° luglio 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 5 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13180

DECRETO 21 novembre 2003.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela vini d'Abruzzo e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari

di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal consorzio di tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - Palazzo Corvo, presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 29 luglio 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela vini d'Abruzzo, con sede in Ortona (Chieti), corso Matteotti - Palazzo Corvo, presso l'Enoteca regionale d'Abruzzo, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 29 luglio 2003.

Art. 2.

Il consorzio di tutela vini d'Abruzzo è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine controllata dei vini «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela vini d'Abruzzo e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13144

DECRETO 21 novembre 2003.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione di cura generale degli interessi connessi alle denominazioni di origine dei vini «Boca», «Bramaterra», «Colline Novaresi», «Coste della Sesia», «Fara», «Gattinara», «Ghemme», «Lessona» e «Sizzano», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata dal consorzio tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine «Boca», «Bramaterra», «Colline Novaresi», «Coste della Sesia», «Fara», «Gattinara», «Ghemme», «Lessona» e «Sizzano» con sede in Ghemme (Novara), presso il Palazzo Municipale, via Roma n. 21, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 17 settembre 2003 il proprio statuto approvato dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine dei rispettivi vini, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992.

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte, costituito per la tutela dei vini a denominazione di origine «Boca», «Bramaterra», «Colline Novaresi», «Coste della Sesia», «Fara», «Gattinara», «Ghemme», «Lessona» e «Sizzano», con sede in Ghemme (Novara), presso il Palazzo Municipale, via Roma n. 21, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 17 settembre 2003.

Art. 2.

Il consorzio tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alle relative denominazioni di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O.C. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela Nebbioli dell'Alto Piemonte e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13145

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 novembre 2003.

Rettifica relativa alla modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 1917/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirienziale n. 1864 del 12 dicembre 2002, con il quale è stato ammesso al finanziamento il progetto di ricerca applicata n. 3322 presentato dalla Ballestra S.p.a., così come dalla proposta formulata dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 23 aprile 2002;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 15 luglio 2003, di cui al punto 8 del resoconto sommario, in merito alla richiesta di variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 1724 del 9 ottobre 2003, con il quale è stata autorizzata la predetta variazione contrattuale;

Rilevato che, nel predetto decreto dirigenziale, relativamente al progetto di ricerca n. 3322 presentato dalla Ballestra S.p.a., per mero errore materiale è stato indicato, quale titolare del progetto in argomento, a seguito di modifiche intervenute nell'assetto societario, la F.G.B. S.p.a. Finanziaria Gruppo Ballestra S.p.a. anziché Ballestra S.p.a.;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del predetto decreto dirigenziale;

Decreta:

Articolo unico

All'articolo unico del decreto dirigenziale n. 1724 del 9 ottobre 2003, le disposizioni relative al progetto di ricerca n. 3322 presentato dalla Ballestra S.p.a., sono sostituite dalle seguenti:

3322 Ballestra S.p.a. - Milano - Processo innovativo per la produzione di detergenti formulati in polvere di media densità a base di tensioattivi di origine naturale;

rispetto a quanto decretato in data: 12 dicembre 2002;

aggiornamento dell'assetto societario, a seguito di una operazione di scissione parziale operata dalla originaria richiedente con la conseguente costituzione della Finanziaria Gruppo Ballestra S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A13199

DECRETO 20 novembre 2003.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1956/Ric.)

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1900/Ric. del 6 novembre 2003, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 28 ottobre 2003, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia:

COR S.r.l., via Cadore, 7 - 26015 Soresina (Cremona) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 21.46.5 ricerca, produzione e commercio di articoli medicali ed ortopedici; 29.56.2 fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura e la confezione; 29.53 fabbricazione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari, bevande e tabacco - punto di primo contatto: tel. 0374-340705; e-mail claudio@bram-cor.com; fax 0374-340251;

Mechanica S.r.l., via Dalla Chiesa, 72 - 20037 Paderno Dugnano (Milano) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 28.11 fabbricazione di strutture metalliche e di parti di struttura; 29.22.1 progettazione e costruzione impianti di movimentazione; 33.30 fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali - punto di primo contatto: tel. 02-9919961; e-mail info@mechanica.com; fax 02-991996220; sito Internet www.mechanica.com

Friuli-Venezia Giulia:

Shoreline soc. coop. a r.l., Padriciano, 99 - Area Science Park - 34012 Trieste - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio; 73.10.05 laboratorio di ricerca nel campo della biologia marina e della fascia costiera; 92.53 gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale - punto di primo contatto: tel. 040-3755700; e-mail francese@shoreline.it; fax 040-3755701; sito Internet www.shoreline.it

Emilia-Romagna:

Ariostea S.p.a., via della Tecnica, 10 - 42015 Prato di Correggio (Reggio Emilia) - classificazione ISTAT e settore attività laboratorio; 29.56.1 fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a.; 29.24.5 fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio; 29.22.1 fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione - punto di primo contatto: tel. 0522-736311; fax 0522-696039; sito Internet http://www.ariostea.com

Smaltiflex S.p.a., via dell'Industria, 115 - 41038 San Felice sul Panaro (Modena); classificazione ISTAT e settore attività laboratorio; 28.51 trattamento e rivestimento dei metalli; 28.52 lavori di meccanica generale; 29.72 fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici - punto di primo contatto: tel. 0535-86411; e-mail marketin@smaltiflex.it; fax 0535-86645; sito Internet http://www.smaltiflex.it

Lazio:

Geoplanning Servizi per il territorio S.r.l., via Giano della Bella, 43/45 - 00162 Roma; classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: K 73.10.6 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia; K 73.10.4 ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica; K 74.84 altre attività di servizi n.c.a. - punto di primo contatto: tel. 06-4469550; e-mail laboratorio@geoplanning.it; fax 06-4469549; sito Internet www.geoplanning.it

Marche:

Centro Assistenza Ecologia S.r.l., via Caduti del Lavoro, 24/i - 60131 Ancona; classificazione ISTAT e settore attività laboratorio: 73 ricerca e sviluppo; 74.30.2 controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi - punto di primo contatto: tel. 071-290201; e-mail ascani@ecocae.it; fax 071-2867654; sito Internet www.ecocae.it

Campania:

Italsime S.r.l., via Cinthia, 25 - Parco San Paolo - 80126 Napoli; classificazione ISTAT e settore attività laboratorio; 72.30 progettazione e fornitura di servizi informatici meccanizzati; progettazione e sviluppo di software applicativo tecnico-gestionale; fornitura ed installazione di prodotti hardware e software - punto di primo contatto: tel. 081-5889511; e-mail lucignano.a@tiscali.it; fax 081-5889532; sito Internet www.italsime.it

Project & Total Management S.r.l. (PRO.-TO.M.), via G. Porzio, 4 - Isola F11 Centro Direzionale - 80143 Napoli; classificazione ISTAT e settore attività laboratorio; 72.20 analisi e ricerca di architetture software innovative e flessibili orientate alla risoluzione di problematiche didattiche, gestionali e multimediali; 74.20 progettazione, realizzazione, implementazione e test di strumenti analitici ed applicazioni innovative nel campo della consulenza aziendale e direzionale, qualità e ambiente, trasferimento e divulgazione dell'innovazione tecnologica - punto di primo contatto: tel. 081-7346064; e-mail a.autorino@protom.it; fax 081-7345600; sito Internet www.protom.com

S.T.I. Servizi Tecnici Integrati S.r.l., via G. Verdi 29 - 81100 Caserta; classificazione ISTAT e settore attività laboratorio; K 74.2 attività in materia di architettura, di ingegneria e altre attività tecniche; K 73 ricerca e sviluppo; K 72 informatica e attività connesse - punto di primo contatto: tel. 0823-322281; e-mail info@stisrl.it; fax 0823-322281; sito Internet www.stisrl.it

Sicilia:

CTC S.p.a., c.da S. Lorenza - Zona Industriale - 90030 Cefalà Diana (Palermo); classificazione ISTAT e settore attività laboratorio; 29.22.1 fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione per handicappati; 35.43 fabbricazione di veicoli per invalidi; 72.22 altre realizzazioni di software e consulenza software personalizzate - punto di primo contatto: tel. 091-928026; e-mail saeli@ctcspa.com; fax 091-8291688; sito Internet www.ctcspa.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2003

Il dirigente: COBIS

03A13197

DECRETO 26 novembre 2003.

Modifiche alle agevolazioni di alcuni soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, già ricompresi nel decreto n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003. (Decreto n. 2008/Ric.)

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione

di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 2003, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Rilevata la necessità di apportare specifiche modificazioni in ordine alle agevolazioni già concesse per alcuni dei soggetti ricompresi nell'elenco allegato al predetto decreto dirigenziale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. L'agevolazione per i seguenti soggetti già ricompresi nell'elenco allegato al decreto dirigenziale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003, è così modificata:

Nr. Pro	Data Ric	Cod. fisc./P. Iva	Impresa	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. imposta
1309	01/03/02	04215471006	Lead On S.r.l.	RM	Roma	N. 2 Assunzione	9.670,86	38.683,44
1314	01/03/02	06026441003	Percorsi S.r.l.	RM	Roma	N. 2 Assunzione	9.670,86	38.683,44
1316	01/03/02	05501641004	Didagroup S.r.l. ex Didacom S.r.l.	RM	Roma	N. 1 Assunzione	4.506,29	18.025,16
1327	01/03/02	01489240661	Mdl S.r.l.	AQ	L'Aquila	N. 1 Assunzione	4.506,29	18.025,16
1699	06/03/02	01428250508	Aurelia Microelettronica S.r.l.	PI	Cascina	N. 2 Assunzione	5.179,48	20.717,93
1803	07/03/02	02905920969	A.G.F. S.a.s. di Tattanelli Francesco & C.	MI	Vimercate	N. 2 Assunzione	9.670,86	38.683,44
6072	24/06/02	01972620544	Maran Credit Spoleto Solution S.p.a.	PG	Spoleto	N. 2 Assunzione	9.670,86	38.683,44

2. Restano ferme le ulteriori disposizioni del richiamato decreto direttoriale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Il presente decreto, con riferimento ai soggetti beneficiari dell'agevolazione nella forma del credito di imposta, completo degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 26 novembre 2003

Il dirigente: COBIS

03A13198

DECRETO 26 novembre 2003.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2003. (Decreto n. 2010/Ric.).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Viste le residue disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001 ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 1.558.268,78, ripartite con decreto direttoriale n. 1349/Ric. del 4 dicembre 2001;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002 ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a € 87.797.552,00, ripartite con decreto direttoriale n. 1620/Ric. del 13 novembre 2002;

Considerato pertanto che le disponibilità per gli anni 2001 e 2002 ammontano complessivamente a € 89.355.820,78;

Visto il decreto direttoriale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 28 febbraio 2003, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione del predetto decreto direttoriale n. 350/Ric. del 14 febbraio 2003;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un secondo elenco, previa acquisizione e verifica della necessaria documentazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/98;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 17.565.663,31 di cui € 6.846.841,21 nella forma del contributo nella spesa e € 10.718.822,10 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo agevolazione alla ricerca indicate in premessa.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 26 novembre 2003

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: contratti ammessi al finanziamento

Decreto Nr. : 2010/Ric del 26/11/2003

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
1326 01/03/2002	Azienda Mediterranea Software Consulting S.R.L. 02554870838	ME	MESSINA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
1412 01/03/2002	AZIENDA AGRICOLA SOLO BIO 00769490574	RI	Cittaducale	Nr. 1 Contratti	206.582,75	0,00
1430 01/03/2002	MARCHITTO MICHELE 02372220711	FG	San severro	Nr. 1 Contratti	199.000,00	0,00
1435 01/03/2002	ELOFIR FOUAD 02245870795	KR	Scandale	Nr. 1 Contratti	130.000,00	0,00
1449 04/03/2002	PASTICCERIA MORABITO S.N.C. 01645370790	KR	Crotone	Nr. 1 Contratti	150.000,00	0,00
1613 05/03/2002	SPINELLI & MANNOCCHI S.R.L. 00162500540	PG	Perugia	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
1637 05/03/2002	G.A.D.E. S.R.L. 00530200385	FE	Cologna	Nr. 2 Contratti	0,00	200.000,00
1664 06/03/2002	Mondial Marmi S.R.L. 00151000544	PG	PONTE VALLECEPPI	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
1718 06/03/2002	EUROFINANZA & SVILUPPO S.R.L. 07509310632	NA	NAPOLI	Nr. 1 Contratti	205.000,00	0,00
1815/A 07/03/2002	Amorelli Salvatore 00224680850	CL	CALTANISSETTA	Nr. 1 Assunzioni	4.506,29	18.025,16
1893 12/03/2002	HALLEY INFORMATICA DI CICCOLINI E C. S.N.C. 00384350435	MC	MATELICA	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
2434 29/03/2002	NATURSTUDIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 00267680320	TS	TRIESTRE	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
5308 28/05/2002	Glassiena S.p.A. 01032830521	SI	SIENA	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
5638 12/06/2002	Facma di Bellachioma Marcello & C. S.N.C. 01214050567	VT	VITORCHIANO	Nr. 1 Borse di studio	0,00	5.848,88
5855 12/06/2002	Sport Salute di Pacenti Giulio Cesare PCNGCS58B09E16	FI	STRADA IN CHIANTI	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6119 26/06/2002	ESSEGI DI SCHIOPPA SALVATORE E C. S.N.C. 05907590631	NA	Napoli	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6222 02/07/2002	AGM INDUSTRIE S.P.A. 03023660750	LE	San Pietro in Lama	Nr. 2 Contratti	75.000,00	0,00
6531 12/07/2002	MECATRON AUTOMAZIONE S.R.L. 00749460670	TE	COLONNELLA	Nr. 1 Contratti	0,00	155.000,00

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6533 12/07/2002	**PALLOTTINI ANTINCENDI S.R.L.** 01334980439	MC	CIVITANOVA MARCHE	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6534 12/07/2002	**ECONOS S.R.L.** 10363140152	RO	ROVIGO	Nr. 1 Contratti	0,00	127.000,00
6536 12/07/2002	**Arlmar S.p.A.** 01091470391	RA	MONTALETTO DI CERVIA	Nr. 1 Contratti	206.000,00	0,00
6543 12/07/2002	**GI.BI.CAR. S.R.L.** 00521580209	MN	SUZZARA	Nr. 1 Contratti	149.500,00	0,00
6545 12/07/2002	**R & G S.R.L.** 01227510763	PZ	ATELLA	Nr. 1 Contratti	90.380,00	0,00
6547 12/07/2002	**SIMER DI PENNA BRUNA & C. S.A.S.** 00230400053	AT	VILLANOVA D'ASTI	Nr. 1 Contratti	0,00	77.468,50
6548 12/07/2002	**C.T.C. S.p.A.** 04559190824	PA	BAGHERIA	Nr. 1 Contratti	205.000,00	0,00
6554 15/07/2002	**SWEDEN & MARTINA S.P.A.** 00401550280	PD	DUE CARRARE	Nr. 1 Borse di studio	0,00	29.859,71
6565 16/07/2002	**I.M.I. 2 DI SORGE GIOVANNI E VALERI GIUSEPPE S.N.C.** 01962700603	FR	CEPRANO	Nr. 1 Contratti	200.000,00	0,00
6645 17/07/2002	**BAIENGAS CENTRO S.R.L.** 01181600444	AP	ASCOLI PICENO	Nr. 1 Contratti	0,00	150.000,00
6646 17/07/2002	**G.E.T.A. SRL** 00724670674	TE	ANCARANO	Nr. 1 Contratti	0,00	150.000,00
6648 17/07/2002	**Space S.p.A.** 01728860972	CA	PULA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6649 17/07/2002	**G&A ENGINEERING S.R.L.** 01386350662	AQ	oricola	Nr. 4 Assunzioni	20.000,00	80.000,00
6650 17/07/2002	**PRYLENE TRADING SRL** 01630210605	FR	SORA	Nr. 1 Contratti	205.650,00	0,00
6652 17/07/2002	**DGE BRUXELLES - ISFOA S.P.A.** 00757560552	RM	ROMA	Nr. 1 Assunzioni	4.506,29	18.025,16
6653 17/07/2002	**Codex S.R.L.** 05107870015	TO	SAN PONSO	Nr. 1 Contratti	0,00	40.000,00
6656 17/07/2002	**O.A.T. INFORMATICA S.R.L.** 02868110277	VE	Mestre	Nr. 1 Contratti	0,00	206.500,00
6657 17/07/2002	**BIOSERVICE S.P.A.** 02023260363	MN	POGGIO RUSCO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6659 17/07/2002	**CAPPELLARIS PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.** 01081390880	RG	VITTORIA	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6660 17/07/2002	**GRAAL INFORMATICA SPA** 01431050036	NO	BELLINZAGO NOVARESE	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6666 19/07/2002	CRIVELLARI E ZEBINI S.P.A. 00040460297	RO	GIACCIANO CON BARUCHELLA	Nr. 1 Contratti	0,00	200.000,00
6667 19/07/2002	TREVISANI PIETRO S.R.L. 00508310448	AP	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Nr. 1 Contratti	0,00	200.000,00
6669 19/07/2002	IBB S.A.S. MSTRSO55P60C47	TP	Campobello di Mazara	Nr. 1 Contratti	200.000,00	0,00
6670 19/07/2002	ELMEG S.R.L. 00778520056	AT	Isola d'Asti	Nr. 1 Contratti	0,00	50.758,04
6671 19/07/2002	DESIPAK SERVICE S.R.L. 00727880528	SI	San Gimignano	Nr. 1 Contratti	0,00	175.000,00
6679 19/07/2002	Sio Gargano S.R.L. 03118890718	FG	CARPINO	Nr. 1 Contratti	70.000,00	0,00
6687 22/07/2002	Pluservice S.R.L. 01140590421	AN	SENIGALLIA	Nr. 1 Contratti	0,00	100.000,00
6712 23/07/2002	EMMEBI S.R.L. 02154370288	PD	Bastia di Rovolon	Nr. 2 Contratti	0,00	4.975,00
6743 24/07/2002	C.R.A.I. DI TIZIANO GNOCCO & C. S.N.C. 01056080282	PD	Bovolenta	Nr. 1 Contratti	0,00	7.230,00
6744 24/07/2002	Service 2001 S.R.L. 03139470714	FG	FOGGIA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6746 24/07/2002	DONINI S.N.C. 00453010548	PG	Umbertide	Nr. 1 Contratti	154.937,07	0,00
6747 24/07/2002	Caribel Programmazione S.R.L. 00659530505	PI	OSPEDALETTO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6751 24/07/2002	ES.TEC.O. S.R.L. 01635250226	TN	Trento	Nr. 1 Contratti	0,00	46.000,00
6752 25/07/2002	LABORATORIO ANALISI GUIDONIA S.R.L. 01078681002	RM	Guidonia	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
6753 25/07/2002	MA-VI S.R.L. 00644090482	PO	Prato	Nr. 1 Contratti	0,00	180.000,00
6758 25/07/2002	AMIA S.P.A. 00637570458	MS	Carrara	Nr. 1 Contratti	0,00	10.000,00
6779 25/07/2002	INVENSYS POWER SYSTEMS S.P.A. 10030570153	MI	Cinisello Balsamo	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6781 25/07/2002	HYDROWATT S.P.A. 01097010449	AP	Folignano	Nr. 1 Contratti	0,00	150.000,00
6795 25/07/2002	F.M. ENGINEERING S.R.L. 00811510676	TE	Martinsicuro	Nr. 1 Contratti	0,00	160.000,00
6796 25/07/2002	NEW VBC S.R.L. 02419960360	MO	Novi di Modena	Nr. 1 Contratti	80.000,00	0,00

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6834 29/07/2002	**FERRINI S.R.L.** 00488900549	PG	Ponte Nuovo - Torgiano	Nr. 1 Contratti	0,00	110.000,00
6835 29/07/2002	**Caseificio Elda di Zarbato Luca & C. S.N.C.** 01802200236	VR	VESTENANOVA	Nr. 1 Contratti	150.000,00	0,00
6841 29/07/2002	**Chemiservice del Dott. G. Cardone & C, S.A.S.** 04262080726	BA	MONOPOLI	Nr. 1 Contratti	0,00	80.000,00
6842 29/07/2002	**Strega Alberti Benevento S.p.A.** 00405850587	RM	ROMA	Nr. 1 Contratti	0,00	140.000,00
6880 30/07/2002	**C.R.T. IMPIANTI S.R.L.** 01382080396	RA	Ravenna	Nr. 1 Contratti	102.500,00	0,00
6881 30/07/2002	**ART ENGINEERING S.R.L.** 01705070348	MO	San Cesario sul Panaro	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6882 30/07/2002	**C.R.T. IMPIANTI S.R.L.** 01382080396	RA	Ravenna	Nr. 1 Contratti	95.000,00	0,00
6883 30/07/2002	**EURO COLD S.P.A.** 02669040368	MO	Nonantola	Nr. 1 Contratti	0,00	205.250,00
6884 30/07/2002	**EUROTECNICA S.R.L.** 02575190364	MO	Modena	Nr. 1 Contratti	0,00	203.500,00
6885 30/07/2002	**GRIVA CASALEGNO S.P.A.** 00488170010	TO	Andezeno	Nr. 1 Contratti	0,00	206.500,00
6886 30/07/2002	**ELETTRO-IN S.R.L.** 00957370364	MO	Modena	Nr. 1 Contratti	0,00	117.750,00
6887 30/07/2002	**EUROBETA S.R.L.** 01078400056	AT	Canelli	Nr. 1 Contratti	0,00	195.000,00
6888 30/07/2002	**INDUSTRIE ITTICHE ALTO ADRIATICO S.R.L.** 02244400277	VE	Chioggia	Nr. 1 Contratti	0,00	205.000,00
6889 30/07/2002	**MODENA AVIO ENGINES S.R.L.** 02099391209	CE	Caserta	Nr. 1 Contratti	202.500,00	0,00
6892 30/07/2002	**GINEVRI S.R.L.** 03565511007	RM	ROMA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6893 30/07/2002	**LEONARDO ENGINEERING S.P.A.** 02207180304	UD	Fagagna	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
6896 30/07/2002	**LABORATORIO ANALISI CLINICHE CALABRESE S.R.L.** 00993120807	RC	Reggio Calabria	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6898 30/07/2002	**AL.CA. S.R.L.** 00895950251	BL	Pieve d'Alpago	Nr. 1 Contratti	0,00	200.000,00
6902 30/07/2002	**OFFICINE MECCANICHE ZANZI S.R.L.** 06801870012	TO	Ivrea	Nr. 1 Contratti	0,00	19.000,00
6915 30/07/2002	**SAN VALERIANO S.P.A.** 00515770014	TO	VIRLE PIEMONTE	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6933 01/08/2002	**AMBIENT SERVICE S.R.L.** 07502970010	TO	Robassomero	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7027 06/08/2002	**LUCA FOLDES STUDIO S.R.L.** 05253821002	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	0,00	40.000,00
7031 07/08/2002	**CENTRO AGRO-ALIMENTARE PICENO S.R.L.** 00515220440	AP	San Benedetto del Tronto	Nr. 1 Contratti	0,00	100.000,00
7033 07/08/2002	**BIOSERVICE S.P.A.** 02023260363	MN	POGGIO RUSCO	Nr. 1 Contratti	0,00	15.000,00
7034 07/08/2002	**Ergoline's Lab S.R.L.** 00955410329	TS	TRIESTE	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7035 07/08/2002	**TECNOTEAM S.R.L.** 00668210552	TR	Terni	Nr. 1 Contratti	0,00	100.000,00
7036 07/08/2002	**CO-ME S.R.L.** 00755590965	MI	Sovico	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7037 07/08/2002	**TOBEABEE S.R.L.** 02663970925	CA	Cagliari	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
7041 07/08/2002	**TECNOCOM S.R.L.** 01857660979	PO	Prato	Nr. 1 Contratti	0,00	182.500,00
7042 07/08/2002	**Marcantonini Lamberto & C. S.R.L.** 00249160540	PG	BETTONA	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,50
7047 07/08/2002	**Mar.Zinc S.R.L. - Maremmana Zinco** 01002450532	GR	SCARLINO	Nr. 1 Contratti	0,00	200.000,00
7049 07/08/2002	**MASTRO S.R.L.** 02011820541	PG	Foligno	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,50
7050 07/08/2002	**CA.LE.O. S.R.L.** 02388900785	CS	Castiglione Cosentino	Nr. 1 Contratti	125.000,00	0,00
7053 07/08/2002	**LA COSTA DELL'AMBRA S.R.L.** 03811730872	CT	Catania	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7055 07/08/2002	**E.M.P. MOULDING S.R.L.** 08074900013	TO	Torino	Nr. 1 Contratti	0,00	15.000,00
7057 07/08/2002	**G.E.A. S.R.L.** 06528410019	TO	Rivoli	Nr. 1 Contratti	0,00	75.000,00
7060 07/08/2002	**F.O.S. S.R.L.** 12851070156	MI	Milano	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7062/A 07/08/2002	**Planetek Italia S.R.L.** 04555490723	BA	BARI	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7062/C 07/08/2002	**Planetek Italia S.R.L.** 04555490723	BA	BARI	Nr. 1 Contratti	0,00	6.450,00
7065 07/08/2002	**TMK S.R.L.** 02573270242	VI	SARCEDO	Nr. 1 Contratti	199.000,00	0,00

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
7066 07/08/2002	LABORATORI DERIVATI ORGANICI S.P.A. 00818110157	MI	MILANO	Nr. 2 Contratti	0,00	85.200,00
7067 07/08/2002	B.C. Foam S.R.L. 03200310013	TO	VOLPIANO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7069 07/08/2002	VAL MAR SYSTEM S.R.L. 03933340485	PO	CARMIGNANO FRAZ. COMEANA	Nr. 1 Contratti	0,00	43.500,00
7071 07/08/2002	CRATI S.C.R.L. - CONSORZIO PER LA RICERCA E LE APPLICAZIONI DI TECNOLOGIE INNOVATIVE 01720070786	CS	ARCAVACATA DI RENDE	Nr. 2 Assunzioni	10.084,87	40.339,50
7074 07/08/2002	FARMACEUTICI PROCEMSA SPA 07410740018	TO	NICHELINO	Nr. 1 Assunzioni	3.440,73	13.762,92
7075 07/08/2002	GRICO S.R.L. 01711840569	VT	CIVITA CASTELLANA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7077 07/08/2002	TECOFIL S.R.L. 01183170396	RA	COTIGNOLA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7101 09/08/2002	NUOVO ARSENALE TRIESTINO S.R.L. 00935450320	TS	TRIESTE	Nr. 1 Contratti	75.000,00	0,00
7102 09/08/2002	WELLSERVICES S.R.L. 12383770158	MI	MILANO	Nr. 1 Contratti	0,00	52.500,00
7103 09/08/2002	GEOLOG INTERNATIONAL S.R.L. 13457560152	MI	MILANO	Nr. 1 Contratti	0,00	206.500,00
7132 19/08/2002	SIMAM S.R.L. 01372130125	AN	SENIGALLIA	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
7133 19/08/2002	GLOBALCHIMICA S.R.L. 00656900016	TO	VOLPIANO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7134 19/08/2002	Proser S.R.L. 00856320767	PZ	POTENZA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7137 19/08/2002	BAIENGAS S.A.S. DI IVO BRANDIMARTE & C. 00107730442	AP	ASCOLI PICENO	Nr. 1 Contratti	0,00	50.000,00
7139 19/08/2002	FATTORIA NOVELLI S.R.L. 01834950543	TR	TERNI	Nr. 1 Contratti	0,00	45.000,00
7140 19/08/2002	IMMOGEST S.A.S. DI IVO BRANDIMARTE 01237120447	AP	ASCOLI PICENO	Nr. 1 Contratti	0,00	75.000,00
7141 19/08/2002	Cis S.p.A. 05045400016	MI	MILANO	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
7142 19/08/2002	Edilcentro S.R.L. 00655580437	MC	MATELICA	Nr. 1 Contratti	103.000,00	0,00
7143/A 19/08/2002	I.V.A.L. IMPRESA VENETA ARTICOLI AMIERA DI GIAMPIERO MORO MROGPR46MO5L42	BL	TRICHIANA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7145 19/08/2002	ISE S.R.L. 01518870546	PG	FOSSATO DI VICO	Nr. 1 Contratti	0,00	175.000,00

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
7147 19/08/2002	De Cloet S.R.L. 02267000541	PG	CITTA' DI CASTELLO	Nr. 1 Contratti	0,00	97.500,00
7148 19/08/2002	De Cloet S.R.L. 02267000541	PG	CITTA' DI CASTELLO	Nr. 1 Contratti	0,00	85.000,00
7151 20/08/2002	WTP S.R.L. 01742040544	PG	CITTA' DI CASTELLO	Nr. 1 Contratti	0,00	145.000,00
7152 20/08/2002	C.N. S.A.S. - Servizi di Calderini Nazzareno & C. 02283530547	PG	CITTA' DI CASTELLO	Nr. 1 Contratti	130.000,00	0,00
7153 20/08/2002	Micromec di Prataiola Alessandro e Bruschi Fausto S.N.C. 01571360518	AR	SANSEPOLCRO	Nr. 1 Contratti	0,00	102.500,00
7154 20/08/2002	Micromec di Prataiola Alessandro e Bruschi Fausto S.N.C. 01571360518	AR	SANSEPOLCRO	Nr. 1 Contratti	95.000,00	0,00
7157 20/08/2002	PRIMA S.P.A. 05279191000	RI	RUFFINA DI CITTADUCALE	Nr. 1 Contratti	206.350,00	0,00
7158 20/08/2002	FILATURA GRIFO DI ORECCHINI VITO & PELLEGRINI LUCIA S.N.C. 00197970544	PG	CORCIANO	Nr. 1 Contratti	0,00	100.000,00
7159 20/08/2002	FRIGO TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A. 00743570442	AP	RIPATRANSONE	Nr. 1 Contratti	206.000,00	0,00
7160 20/08/2002	B.S.P. S.R.L. 02080900547	PG	SPELLO	Nr. 1 Contratti	0,00	175.000,00
7161 20/08/2002	CO.ME.AR. S.R.L. 01652300540	PG	SPELLO	Nr. 1 Contratti	0,00	175.000,00
7162 20/08/2002	I.B.I. IDROBIOIMPIANTI S.R.L. 06593350637	NA	NAPOLI	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
7182 22/08/2002	Terme di Saturnia S..R.L. 11988870157	GR	MANCIANO	Nr. 1 Contratti	0,00	26.500,00
7184 22/08/2002	C.S.A. S.R.L. 01613640067	AL	NOVI LIGURE	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
7186 22/08/2002	EGGCOM S.R.L. 08463380017	TO	TORINO	Nr. 1 Contratti	0,00	190.000,00
7188 22/08/2002	MUSSO S.R.L. 05534050017	TO	LEINI'	Nr. 1 Contratti	205.900,00	0,00
7190 22/08/2002	La Meteora S.R.L. 04449180720	MT	MATERA	Nr. 1 Assunzioni	5.152,46	20.609,84
7191 22/08/2002	LA DINELI S.R.L. 05322360727	BA	ALTAMURA	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7201 28/08/2002	Poly Prefabbricati S.R.L. 02371940541	PG	SAN GIUSTINO	Nr. 1 Contratti	0,00	190.000,00
7202 28/08/2002	LEGATORIA UMBRA S.N.C. 01793720549	PG	BASTIA UMBRA	Nr. 1 Contratti	0,00	39.000,00

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
7203 28/08/2002	**LEGATORIA UMBRA S.N.C.** 01793720549	PG	BASTIA UMBRA	Nr. 1 Contratti	0,00	75.500,00
7218 03/09/2002	**ELECTRONICS SERVICE** 00921170502	PI	Pisa	Nr. 1 Contratti	12.500,00	0,00
7219 03/09/2002	**FORMATI DI FELICE PLICATO & C. S.A.S** 02194650848	AG	Favara	Nr. 3 Assunzioni	15.493,71	61.974,84
7224 03/09/2002	**FEEDBACK INTERACTIVE SYSTEMS ITALIA S.R.L.** 07874060010	TO	TORINO	Nr. 1 Contratti	0,00	75.000,00
7226/B 03/09/2002	**SINTEGRA S.P.A.** 01411730433	MC	Tolentino	Nr. 1 Borse di studio	0,00	25.214,19
7226/C 03/09/2002	**SINTEGRA S.P.A.** 01411730433	MC	Tolentino	Nr. 1 Contratti	0,00	74.886,25
7233 04/09/2002	**LOMBARDI DOMENICO** LMBDNC19B011838	FR	Sora	Nr. 1 Contratti	200.000,00	0,00
7321/C 10/09/2002	**MB ASSOCIATI S.A.S.** 02177740541	PG	Perugia	Nr. 1 Contratti	206.500,00	0,00
7331 10/09/2002	**CLAMORI DI GOLA** GLSMCR42D60L263	PE	Torre dé Passeri	Nr. 1 Contratti	125.000,00	0,00
7343 12/09/2002	**TEA AMBIENTE S.R.L.** 01613200508	PI	Pisa	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7344/A 12/09/2002	**Tea Sistemi S.p.A.** 01426520506	PI	PISA	Nr. 1 Assunzioni	4.506,29	18.025,16
7344/C 12/09/2002	**Tea Sistemi S.p.A.** 01426520506	PI	PISA	Nr. 6 Contratti	0,00	92.500,00
7349 13/09/2002	**LA BUONA CREMERIA DI NONNA VINCENZA DI LANNA ANTIMO** LNNNTM61B25B715	CE	Santa Maria Capua Vetere	Nr. 1 Contratti	160.101,50	0,00
7352 13/09/2002	**FLEXA S.R.L.** 01211830938	TV	Colle Umberto	Nr. 1 Contratti	35.000,00	0,00
7395 16/09/2002	**Azienda Mediterranea Software Consulting S.R.L.** 02554870838	ME	MESSINA	Nr. 1 Assunzioni	4.506,29	18.025,16
7404 17/09/2002	**BGT ITALIA BIOGENOMIC TECHNOLOGY S.P.A.** 01998050908	SS	ALGHERO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7405 17/09/2002	**IN.VER.SOL. ITALIA S.P.A.** 01276130901	SS	PORTO TORRES	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7407 17/09/2002	**M.C.R. S.N.C. DI RIPI SAURO & C.** 02074940541	PG	CITTA' DI CASTELLO	Nr. 1 Contratti	0,00	85.000,00
7410 17/09/2002	**SIFAR PLACCATI S.R.L.** 02347570544	PG	SAN GIUSTINO	Nr. 1 Contratti	0,00	200.000,00
7411/A 17/09/2002	**EFFEBI S.A.S. DI FERRAI SUSANNA & C.** 02612870549	PG	PERUGIA	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
7411/C 17/09/2002	**EFFEBI S.A.S. DI FERRAI SUSANNA & C.** 02612870549	PG	PERUGIA	Nr. 1 Contratti	206.582,75	0,00
7412 17/09/2002	**BGT ITALIA BIOGENOMIC TECHNOLOGY S.P.A.** 01998050908	SS	ALGHERO	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
7413 17/09/2002	**Pasqui S.R.L.** 01172390542	PG	CITTA' DI CASTELLO	Nr. 1 Contratti	0,00	205.000,00
7415 17/09/2002	**MERIDIANA S.P.A.** 01192170502	PI	S. MINIATO FRAZ. PONTE A EGOLA	Nr. 1 Contratti	0,00	90.000,00
7418 17/09/2002	**Kemon S.p.A.** 00237580543	PG	SAN GIUSTINO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
7422 19/09/2002	**Area Impresa S.R.L.** 03297170270	VE	VENEZIA	Nr. 2 Assunzioni	9.670,86	38.683,44
7423 19/09/2002	**Area impresa S.R.L.** 03297170270	VE	VENEZIA	Nr. 1 Contratti	200.000,00	0,00
7425 19/09/2002	**SABELLI S.P.A.** 01343410443	AP	Ascoli piceno	Nr. 1 Contratti	0,00	150.000,00
7431 20/09/2002	**NOVA ROTORS S.R.L.** 02149270247	VI	TOARA DI VILLAGA	Nr. 1 Contratti	0,00	100.000,00
7436 20/09/2002	**System House S.R.L.** 00620080804	RC	REGGIO CALABRIA	Nr. 1 Contratti	200.000,00	0,00
7437 20/09/2002	**Coord 3 S.p.A.** 00924870017	TO	TORINO	Nr. 1 Contratti	0,00	80.000,00
7440 20/09/2002	**Bianchin e Poli S.R.L.** 01291150231	VR	ANGIARI	Nr. 1 Contratti	130.000,00	0,00
7465 24/09/2002	**Mascio S.p.A.** 00644210551	TR	TERNI	Nr. 1 Assunzioni	4.506,29	18.025,16
				Totale per PMI	**6.846.841,21**	**10.718.822,10**
				Totale per Aree depresse	**6.846.841,21**	**10.718.822,10**
				Totale generale:	**6.846.841,21**	**10.718.822,10**

03A13200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2003.

Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 17 agosto 1941, n. 1043, che, all'art. 4 comma 1, stabilisce: «le mappe catastali possono essere anche altimetriche»;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1949 con cui è stata approvata l'«Istruzione per le operazioni trigonometriche»;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1951 con cui è stata approvata l'«Istruzione sulla poligonazione»;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1953 con cui è stata approvata l'«Istruzione per il rilevamento particellare»;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68 «Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 «Perfezionamento e revisione del sistema catastale»;

Visto il decreto direttoriale 19 gennaio 1988, n. 4A/322 con cui è stata approvata l'«Istruzione per il rilievo catastale di aggiornamento»;

Vista la circolare 26 febbraio 1988, n. 2, concernente «Nuove procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione degli atti geometrici di aggiornamento» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 ed in particolare l'art. 5 comma 3, che stabilisce la modifica o l'integrazione dei modelli delle formalità e delle procedure attraverso provvedimento del direttore generale;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 che, all'art. 16, comma 2, prevede l'altimetria quale aspetto dell'informazione metrica delle mappe catastali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio, art. 6, deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, concernente «Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria» a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la necessità di emanare il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio richiamato all'art. 1, comma 1, del predetto regolamento, preliminarmente all'attivazione delle procedure informatiche di cui all'art. 1, comma 7. del medesimo regolamento;

Ritenuta la necessità di impartire norme integrative per l'esecuzione dei rilevamenti catastali indirizzati al recupero della precisione metrica delle mappe ed al trattamento automatizzato dei dati di aggiornamento;

Considerata la disponibilità di strumentazione per il rilievo topografico ad avanzata tecnologia, che rende possibile la predisposizione ed il trattamento degli atti geometrici di aggiornamento anche con la nuova metodologia di rilevamento satellitare;

Ritenuta la necessità di consentire ai tecnici professionisti, redattori degli atti di aggiornamento catastale, di predisporre direttamente la «proposta di aggiornamento» per consentire il rapido aggiornamento degli archivi catastali;

Considerato che occorre dare avvio all'adozione di nuove norme per l'aggiornamento automatico della cartografia catastale e disciplinare l'impiego della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento;

Vista la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS», con annessa «Istruzione

sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento», predisposta dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS», e l'annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento».

La procedura e l'annessa istruzione hanno efficacia a partire dalla data che verrà stabilita per ciascun ufficio provinciale dalla Direzione centrale cartografia, catasto e pubblicità immobiliare.

Art. 2.

La «Procedura Pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento automatico della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS» e l'annessa «Istruzione sull'utilizzo della metodologia GPS e delle informazioni altimetriche nel rilievo catastale di aggiornamento» sono pubblicate sul sito dell'Agenzia del territorio www.agenziaterritorio.it. Sullo stesso sito viene pubblicato il calendario di attivazione della Procedura presso gli uffici provinciali, nonché eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie.

Art. 3.

La data di attivazione della procedura e dell'istruzione di cui all'art. 1 viene comunicata da ciascun ufficio provinciale, con anticipo di almeno quindici giorni, agli ordini e collegi, competenti territorialmente, delle categorie professionali abilitate alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Art. 4.

Nei cinque mesi successivi alla data di attivazione, vengono accettati anche gli atti di aggiornamento redatti secondo la previgente normativa. Decorso tale termine, gli atti di aggiornamento dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 3 dicembre 2003

Il direttore: PICARDI

03A13243

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1º dicembre 2003.

Approvazione della fusione per incorporazione della Ticino Vita S.p.a. nella Montepaschi Vita S.p.a., entrambe in Roma. (Provvedimento n. 2227).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65 che prevede l'approvazione da parte dell'I.S.V.AP. della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Montepaschi Vita S.p.a. (già La Nazionale Vita S.p.a.) con sede in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9;

Visto il decreto ministeriale in data 27 luglio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V ed all'attività riassicurativa nel ramo I rilasciata alla Ticino Vita S.p.a. con sede in Roma, via Aldo Fabrizi n. 9 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta in data 6 giugno 2003 con la quale le due compagnie hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Ticino Vita S.p.a. in Montepaschi Vita S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 12 novembre 2003;

Viste le delibere assunte in data 26 giugno 2003 dalle assemblee straordinarie dei soci di Montepaschi Vita S.p.a. e di Ticino Vita S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità e le nuove norme statutarie dell'impresa incorporante;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Roma in data 9 luglio 2003;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 21 novembre 2003;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la fusione per incorporazione della Ticino Vita S.p.a. nella Montepaschi Vita S.p.a., entrambe con sede in Roma, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Montepaschi Vita S.p.a., con le modifiche apportate agli articoli n. 3 (Durata), n. 5 (Capitale sociale), n. 11 (Consiglio di amministrazione), n. 15 (Delibere del Consiglio di amministrazione), n. 16 (Poteri e doveri del Consiglio di amministrazione) e n. 17 (Comitato esecutivo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13224

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 novembre 2003.

Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP. (Deliberazione n. 237/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, ed in particolare l'art. 34;

Visto il regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 agosto 2002, n. 185;

Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro istituito con determinazione del segretario generale n. 7/2002 del 2 dicembre 2002;

Considerata l'opportunità di disciplinare il procedimento diretto all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 2, della delibera n. 153/02/CSP;

Udita la relazione del commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. Il primo periodo dell'art. 2, comma 1, del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, è sostituito dal seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una "nota informativa"».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con deli-

bera n. 153/02/CSP, è inserito il seguente: «2-*bis*. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 3 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, è inserito il seguente art. 3-*bis*, rubricato «Attività di verifica»:

«*1.* L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e, verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della "nota informativa" e del "documento" relativi ai sondaggi di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo art. 3-*ter*, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonché una informativa circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo art. 3-*quater*».

2. Dopo l'art. 3-*bis*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente art. 3-*ter*, rubricato «Termini del procedimento»:

«*1.* Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'art. 4, comma 2, è di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse».

3. Dopo l'art. 3-*ter*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente art. 3-*quater*, rubricato «Adeguamento spontaneo»:

«*1.* Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne dà tempestiva comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti l'avvenuto adeguamento.

2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'art. 2.

3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo».

4. Dopo l'art. 3-*quater*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente art. 3-*quinquies*, rubricato «Conclusione dell'istruttoria»:

«*1.* Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso».

5. Dopo l'art. 3-*quinquies*, come inserito dal precedente comma, è inserito il seguente art. 3-*sexies*, rubricato «Comunicazione dei provvedimenti»:

«*1.* Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente art. 3-*quinquies*, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione».

6. L'art. 4 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Sanzioni)*. — *1.* Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'art. 3 o fornisca informazioni relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. In tal caso l'Autorità provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi

del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-*bis* e seguenti e in base alla proposta di cui all'art. 3-*quinquies*, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro quarantotto ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

Art. 3.

1. Le modifiche e le integrazioni apportate dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 153/02/CSP, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato *A*.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Napoli, 11 novembre 2003

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *«A»*
(alla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003)

Testo del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, approvato con delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, coordinato con le modifiche apportate dalla delibera n. 237/03/CSP dell'11 novembre 2003.

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. *«sondaggio»*: ogni rilevazione di opinioni, comportamenti, giudizi, atteggiamenti, previsioni, atti e fatti effettuata con metodo campionario, probabilistico o non probabilistico, che consente di generalizzare i risultati al collettivo di riferimento; il metodo di individuazione delle unità che fanno parte del campione e la estensione dei risultati al collettivo rispettano i criteri statistici definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e internazionale;

b. *«inchiesta»*: una rilevazione non rappresentativa che prevede una selezione dei rispondenti effettuata senza impiegare metodi statistici adeguati, il cui risultato non può essere generalizzato;

c. *«committente»*: ogni persona fisica o giuridica che commissiona la realizzazione di un sondaggio;

d. *«acquirente»*: ogni persona fisica o giuridica che acquista i risultati del sondaggio in modo totale o parziale;

e. *«soggetto realizzatore»*: ogni persona fisica o giuridica che ha organizzato e realizzato il sondaggio per proprio conto o per conto di altri;

f. *«intervista»*: ogni forma di contatto diretto o indiretto tra intervistatore e intervistato, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, volto alla raccolta delle informazioni oggetto del sondaggio;

g. *«mezzo di comunicazione di massa»*: ogni mezzo di comunicazione o diffusione, quali le comunicazioni audiovisive e multimediali realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche Internet, l'editoria, le agenzie di stampa, i giornali quotidiani ed i periodici, anche elettronici;

h. *«documento»*: ogni descrizione e specificazione in forma di testo, grafica, fotocinematografica, elettronica o di qualunque altra specie del contenuto, delle modalità tecniche e metodologiche seguite per la realizzazione di un sondaggio.

Art. 2.

Modalità di pubblicazione e diffusione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la pubblicazione e diffusione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, comprese le agenzie di stampa, è corredata, a cura del responsabile del mezzo di comunicazione di massa, da una «nota informativa». Essa deve contenere le indicazioni di seguito elencate, delle quali è responsabile il «soggetto realizzatore» del sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il nome del committente e dell'acquirente;

c) il tipo di rilevazione, l'universo o collettivo di riferimento, la tipologia degli «intervistati» e il tipo di campione, specificando che si tratta di un «sondaggio» rappresentativo;

d) l'estensione territoriale del sondaggio (nazionale, regionale, provinciale, etc.);

e) la consistenza numerica del campione di intervistati, il numero o la percentuale dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate;

f) la data o periodo in cui è stato condotto il sondaggio;

g) il testo integrale delle domande rivolte ai rispondenti oggetto della pubblicazione o diffusione dei risultati del sondaggio;

h) indirizzo o sito informatico dove è disponibile il «documento» completo riguardante il sondaggio, documento che deve essere predisposto come specificato al successivo art. 3.

2. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere evidenziata in un apposito riquadro.

3. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa», come definita al comma 1, deve essere trasmessa per tutta la durata di illustrazione del sondaggio.

4. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa», come definita al comma 1, viene letta al pubblico.

5. Qualunque sia la forma di diffusione dei sondaggi, le informazioni devono essere divulgate nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali e sensibili, ovvero in modo tale che non si possano trarre riferimenti individuali tali da consentire il collegamento con singole persone fisiche o giuridiche.

Art. 3.

Modalità di documentazione

1. Il «documento» completo relativo ai sondaggi, i cui risultati sono stati pubblicati o diffusi secondo le indicazioni contenute all'art. 2, contestualmente alla loro pubblicazione o diffusione sui mezzi di comunicazione di massa, deve essere reso pubblico e disponibile nella sua integrità da parte del «soggetto realizzatore» nell'apposito sito Internet dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (http://www.agcom.it), con la specifica indicazione delle metodologie adottate per la realizzazione, e della significatività e limiti dei risultati ottenuti, oltre ad ogni elemento utile al fine della verifica, da parte

dell'Autorità, della corrispondenza effettiva di tali metodologie a quelle dichiarate dal soggetto realizzatore del sondaggio. Il documento deve comunque contenere le seguenti informazioni:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) tipo e oggetto del sondaggio (opinioni etc.), universo o collettivo di riferimento, unità intervistate, tipo di campionamento e dettaglio sui criteri seguiti per la formazione del campione;

d) estensione territoriale del sondaggio, con la precisa indicazione dei luoghi dove è stata effettuata la rilevazione (regioni, province, comuni, circoscrizioni comunali);

e) data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio;

f) metodo di raccolta delle informazioni;

g) testo integrale di tutte le domande rivolte ai rispondenti;

h) consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

i) verifica della coerenza delle risposte alle diverse domande;

l) «rappresentatività» dei risultati, in termini di «margine di errore», al livello fiduciario del 95%, delle stime ottenute (valori assoluti, medie, percentuali, etc.) per le variabili più importanti con riferimento agli obiettivi del sondaggio; con riferimento al margine di errore occorre specificare gli eventuali limiti interpretativi dei risultati più analitici contenuti nelle tabelle pubblicate e diffuse.

2. Il soggetto che ha realizzato il sondaggio deve fornire le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'Autorità al fine di effettuare ulteriori verifiche.

2-*bis*. Il documento non reca informazioni o indicazioni relative ai risultati del sondaggio effettuato.

Art. 3-*bis.*

Attività di verifica

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente provvedimento e verifica, anche mediante il ricorso a soggetti esterni dotati di specifica qualificazione, la completezza e la correttezza della «nota informativa» e del «documento» relativi ai sondaggi, di cui siano stati pubblicati e/o diffusi, in tutto o in parte, i risultati. Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento sono perseguite, d'ufficio o su istanza di parte, dall'Autorità.

2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, nel caso in cui un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, comunica l'avvio del procedimento al mezzo di comunicazione di massa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione via fax con avviso di ricevimento.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, il termine per presentare le giustificazioni ai sensi del successivo art. 3-*ter*, comma 2, l'indicazione dell'ufficio e del responsabile del procedimento nonché una informativa circa la possibilità di dar corso ad un adeguamento spontaneo alla normativa, ai sensi del successivo art. 3-*quater*.

Art. 3-*ter.*

Termini del procedimento

1. Il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui all'art. 4, comma 2, è di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento.

2. Entro il termine di ventiquattro ore dalla ricezione della comunicazione d'avvio il mezzo di comunicazione di massa trasmette al dipartimento vigilanza e controllo le proprie giustificazioni in merito ai fatti oggetto del procedimento. Gli elementi di fatto indicati nelle memorie, le deduzioni e i pareri che le parti riterranno opportuno presentare, dovranno trovare puntuale riscontro in documenti probatori da allegare alle memorie stesse.

Art. 3-*quater.*

Adeguamento spontaneo

1. Qualora, successivamente alla ricezione della comunicazione d'avvio del procedimento, il mezzo di comunicazione di massa provveda spontaneamente a pubblicare la nota informativa ovvero a rettificare o integrare le indicazioni in essa contenute, ne dà tempestiva comunicazione al dipartimento vigilanza e controllo, allegando idonea documentazione da cui risulti all'avvenuto adeguamento.

2. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo, ricevuta la comunicazione e la documentazione di cui al comma 1, dispone l'archiviazione del procedimento per intervenuto adeguamento spontaneo da parte del mezzo di comunicazione alle disposizioni di cui all'art. 2.

3. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente informativa periodica relativa ai procedimenti archiviati per adeguamento spontaneo.

Art. 3-*quinquies.*

Conclusione dell'istruttoria

1. Il direttore del dipartimento vigilanza e controllo trasmette all'organo collegiale competente per l'adozione del provvedimento finale la proposta di schema di provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria.

2. L'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento di cui all'art. 4, comma 2, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il provvedimento, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

Art. 3-*sexies.*

Comunicazione dei provvedimenti

1. Il dipartimento vigilanza e controllo provvede a notificare i provvedimenti adottati dall'organo collegiale competente, ai sensi del precedente art. 3-*quinquies*, con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a comunicare mediante raccomandata con avviso di ricevimento i provvedimenti di archiviazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Al soggetto realizzatore che violi le disposizioni di cui all'art. 3 o fornisca informazioni, relative al documento e/o alla nota informativa, incomplete o non veritiere si applicano le sanzioni previste all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'Autorità provvede anche nei confronti del mezzo di comunicazione di massa, ai sensi del successivo comma 2, ordinando l'integrazione o la rettifica delle indicazioni contenute nella nota indicativa diffusa.

2. Qualora un mezzo di comunicazione di massa diffonda i risultati di un sondaggio non corredati dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste all'art. 2, comma 1, o con modalità difformi da quelle stabilite all'art. 2, commi 2, 3 e 4, l'Autorità, al termine del procedimento di cui agli articoli 3-*bis* e seguenti e in base alla proposta di cui all'art. 3-*quinquies*, ordina al soggetto responsabile di pubblicare la nota informativa o di effettuare la rettifica o l'integrazione delle indicazioni in essa contenute entro quarantotto ore, tenuto conto della periodicità di pubblicazione dell'organo informativo in questione, con le medesime modalità di diffusione dei risultati del sondaggio.

3. Se il mezzo di comunicazione di massa non ottempera al provvedimento dell'Autorità di cui ai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

03A13226

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 14 novembre 2003.

Nomina dei componenti della Commissione per la C.I.G. - Settore industria. (Determinazione n. 2440).

IL DIRIGENTE

DELLA DIREZIONE D'AREA POLITICHE SOCIALI LAVORO E COLLOCAMENTO - SERVIZIO LAVORO E COLLOCAMENTO

Visto l'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, in materia di trasferimento alle province delle funzioni in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Viste le modifiche apportate in materia dalla legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

Richiamato l'art. 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, che prevede la costituzione della Commissione provinciale per la cassa integrazione guadagni - settore industria, così come modificato dall'art. 3, comma 4 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Considerato il decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del 9 maggio 2004 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato» ed in particolare l'art. 4, prevedente la riduzione dei componenti di determinati organi collegiali tra i quali rientra anche Commissione provinciale cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto n. 202/99 SAPAL di data 1° ottobre 1999, emesso dal direttore regionale del servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con il quale era stata rinnovata la Commissione provinciale per la C.I.G. - settore industria, per la provincia di Udine;

Ritenuto di dover rinnovare tale organo collegiale per trascorso quadriennio;

Considerato che i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, appartenenti al settore dell'industria, devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia di Udine;

Valutati gli elementi obiettivi acquisiti per determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni interessate, desunti dall'esame dell'ampiezza e della diffusione delle strutture organizzative sul territorio della provincia;

Viste le designazioni effettuate in modo congiunto, come da richiesta dell'amministrazione provinciale, da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori della provincia di Udine;

Accertato che, in mancanza di una designazione congiunta, dalle risultanze delle valutazioni comparative dei dati in possesso all'amministrazione provinciale risulta maggiormente rappresentativa per i datori di lavoro della provincia di Udine l'Associazione degli industriali;

Sotto la propria responsabilità;

Determina:

1) di rinnovare la Commissione provinciale per la C.I.G. - settore industria, della provincia di Udine, di cui all'art. 8 della legge n. 164/1975, nel modo che segue:

dott.ssa Loredana Ceccotti, in qualità di dirigente della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine - presidente;

dott. Paolo Abramo, in qualità di funzionario della direzione d'area politiche sociali, lavoro e collocamento della provincia di Udine - supplente;

dott.ssa Grimaldi Maria - rappresentante datori di lavoro - componente effettivo;

dott. Canu Riccardo - rappresentante datori di lavoro - componente supplente;

sig. Pittilino Glauco - rappresentante dei lavoratori - componente effettivo;

sig. Cossale Luciano - rappresentante dei lavoratori - componente supplente;

dott. Biagio Giaccone - direttore della sede I.N.P.S. di Udine - componente effettivo;

dott. Valdi Ronco - funzionario della sede I.N.P.S. di Udine - componente supplente;

2) che la Commissione dura in carica un quadriennio;

3) di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello Stato e nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia e alla notifica ed esecuzione della presente determinazione.

Si attesta che la relativa determinazione è stata istruita positivamente ai sensi degli articoli 6 e seguenti della legge n. 241/1990.

Udine, 14 novembre 2003

Il dirigente: CECCOTTI

03A12858

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE

DECRETO DIRETTORIALE 26 ottobre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto della Scuola, modificato con decreto direttoriale 12/AG del 7 febbraio 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001 ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *f)*, l'art. 12 e l'art. 31;

Considerato che si è reso necessario procedere alla creazione di un nuovo Settore della Scuola, nel quale far confluire alcune delle attività già del Settore di teoria degli Stati condensati;

Visto il verbale della riunione del Consiglio della Scuola, seduta del 23 ottobre 2001;

Sentito il Consiglio di amministrazione della Scuola, seduta del 26 ottobre 2001;

Accertata la necessità di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 2001 viene istituito un nuovo Settore della Scuola denominato: «Fisica statistica e biologica».

Art. 2.

Al nuovo Settore afferiranno le attività di strutturistica di molecole e metodologia fisica, già trattate dal Settore di teoria degli Stati condensati nonché le attività legate al Master in modellizzazione di sistemi complessi.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto della Scuola, al Settore viene attribuita autonomia didattica e scientifica nonché autonomia amministrativa per la gestione dei fondi assegnati al Settore stesso.

Art. 4.

La creazione del nuovo Settore di fisica statistica e biologica costituisce una modifica all'allegato *a)* dello statuto che risulta pertanto così modificato:

Settori della Sissa:

analisi funzionale e applicazioni;

astrofisica;

biofisica;

fisica matematica;

fisica statistica e biologica;

neuroscienze cognitive;

particelle elementari;

teoria degli Stati condensati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 26 ottobre 2001

Il direttore: AMATI

03A13183

DECRETO DIRETTORIALE 18 novembre 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto della Scuola, modificato con decreto direttoriale 12/AG del 7 febbraio 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2001 ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *f)*, l'art. 31, comma 4;

Visto il verbale n. 4 del Senato della scuola, adunanza del 15 aprile 2003;

Visto il verbale n. 14 del Consiglio di amministrazione, adunanza del 17 aprile 2003;

Visto il verbale n. 1 del Consiglio della Scuola, adunanza del 30 ottobre 2003;

Accertata la necessità di procedere;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 2003 la denominazione del Settore di biofisica viene modificata in Settore di neurobiologia.

Art. 2.

La modifica di denominazione del Settore costituisce una modifica all'allegato *a)* dello statuto che risulta pertanto:

Settori della Sissa:

analisi funzionale e applicazioni;

astrofisica;

fisica matematica;

fisica statistica e biologica;

neurobiologia;

neuroscienze cognitive;

particelle elementari;

teoria degli Stati condensati.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste 18 novembre 2003

Il direttore: BONCINELLI

03A13184

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Alessandria d'Egitto è modificata come segue: i governatorati di Alessandria, Kafr el Sheik, Gharbeia-Tanta, Damietta, Dakahlia-Mansoura, Sharkeia-Zagazig, Porto Said, Ismailia, Nord Sinai-al Arish, Beheyrah-Damanhour e Marsa Matrouh.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13220

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Palma di Majorca (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Carlo Montaldo, console onorario in Palma de Majorca (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Barcellona;

9. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 10 febbraio 1997, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13221

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Papeete (Tahiti)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Lucia Mariani Grolli, console onorario in Papeete (Tahiti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Parigi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7. Rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Parigi;

8. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Parigi della documentazione relativa al rilascio di visti;

9. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 1° marzo 1996, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13222

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Valencia (Spagna)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Leonardo Carbone, console onorario in Valencia (Spagna) oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Barcellona della documentazione relativa al rilascio dei visti;

8. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

9. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto, che sostituisce il decreto ministeriale del 10 febbraio 1997 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A13223

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla società Gutab Sas, in Roma ad istituire un deposito per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi U.E. e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana.

Con decreto direttoriale n. 2003/48110 COA/CDF del 12 novembre 2003 la società Gutab Sas di Roma è stata autorizzata ad istituire un deposito, per l'importazione e la distribuzione dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi U.E. e preventivamente inseriti nella tariffa di vendita al pubblico vigente nel territorio della Repubblica italiana, in Roma, via Trionfale, 179 - Cod. Accisa RMT00033S, con affidamento alla gestione al sig. Gugliemi Guglielmo, nato a Roma il 24 gennaio 1941.

03A13354

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina»

Estratto decreto G. n. 473 del 7 ottobre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico FLUOXETINA, anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 28 capsule.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano (Milano), via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi - c.a.p. 20089, Italia, codice fiscale n. 09300200152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 033979030/G (in base 10) 10DYNQ (in base 32);

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Quinto de' Stampi - Rozzano (Milano), via Volturno, 48 (operazioni di confezionamento e controlli sul prodotto finito); Apotex Inc. stabilimento sito in Weston, Ontario (Canada), 150 Signet drive (tutte (escluse confezionamento e controlli)); Apotex Inc. stabilimento sito in Weston, Ontario (Canada), 4100 Weston road (confezionamento).

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,4 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 140 mg; amido di mais 28,6 mg; acido stearico 4 mg; talco (come agente antistatico);

costituenti della capsula:

eccipienti: giallo di chinolina (E104) 3,99 mmg; giallo tramonto (E110) 3,29 mmg; biossido di titanio (E171) 0,51 mg; blu brillante (E133) 3,91 mmg; gelatina 46,46 mg.

Indicazioni terapeutiche: Fluoxetina Dorom è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 547 del 5 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Almirall Prodesfarma S.A., con sede in Ronda General Mitre, 151, 08022 Barcellona, Spagna.

Medicinale: AIRTAL.

Confezione:

A.I.C. n. 032773018 - «200 mg supposte» 12 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 032773020 - «100 mg compresse» 40 compresse;

A.I.C. n. 032773032 - «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 032773044 - «150 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini polvere + 6 fiale solvente 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 032773057 - «1,5 g/100 crema» tubo 50 g (sospesa).

Medicinale: KAFENAC.

Confezione:

A.I.C. n. 031842014 - «100 mg compresse» 40 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 031842026 - «100 mg polvere per sospensione orale» 30 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 031842038 - «150 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 flaconcini + 6 fiale solvente 4 ml (sospesa);

A.I.C. n. 031842040 - «200 mg supposte» 12 supposte (sospesa);

A.I.C. n. 031842053 - «1,5 g/100 g crema» tubo 50 g (sospesa);

Medicinale: KESTINE.

Confezione:

A.I.C. n. 034930014 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 034930026 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034930038 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034930040 - «10 mg compresse rivestite» 5 compresse;

A.I.C. n. 034930053 - «10 mg compresse rivestite» 10 compresse;

A.I.C. n. 034930065 - «10 mg compresse rivestite» 15 compresse;

A.I.C. n. 034930077 - «10 mg compresse rivestite» 20 compresse;

È ora trasferita alla società: Almirall S.p.a. con sede in via Vespucci, 2 - Milano, con codice fiscale 06037901003.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isonefrine»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 668 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Medicinale: ISONEFRINE.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 011621036 - flacone collirio 5 ml 36% varia a: «36% collirio, soluzione» 1 flacone da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13214

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Priorix».

Estratto provvedimento UPC/II/1478 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034199012/M 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 03419901/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 034199113/M -10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/W009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di un nuovo working seed, privo di albumina sierica umana, per la rosolia.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1479 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034199012/M 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199101/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 034199113/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: rimozione della albumina sierica umana dal Bulk di produzione del vaccino per la rosolia.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1480 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso - A.I.C. n. 034199012/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso - A.I.C. n. 034199024/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso - A.I.C. n. 034199036/M;

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso - A.I.C. n. 034199048/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso - A.I.C. n. 034199051/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso - A.I.C. n. 034199063/M;

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199075/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199087/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199099/M;

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 034199101/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente - A.I.C. n. 034199113/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente - A.I.C. n. 034199125/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/W011.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: rimozione della albumina sierica umana dalla formulazione finale del vaccino.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1481 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso - A.I.C. n. 034199012/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso - A.I.C. n. 034199024/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso - A.I.C. n. 034199036/M;

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso - A.I.C. n. 034199048/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso - A.I.C. n. 034199051/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso - A.I.C. n. 034199063/M;

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199075/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199087/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati - A.I.C. n. 034199099/M;

1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 034199101/M;

10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente - A.I.C. n. 034199113/M;

20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente - A.I.C. n. 034199125/M.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/W012.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: utilizzo di un nuovo working seed per la parotite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1482 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034199012/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199101/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 034199113/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/W013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica secondaria del processo monovalente di produzione della parotite.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1482 del 17 novembre 2003

Specialità medicinale: PRIORIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034199012/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199024/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199036/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con ago fisso;

A.I.C. n. 034199048/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199051/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199063/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente senza ago fisso;

A.I.C. n. 034199075/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 siringa preriempita solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199087/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199099/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 siringhe preriempite solvente con aghi separati;

A.I.C. n. 034199101/M - 1 flacone vaccino liofilizzato + 1 fiala solvente;

A.I.C. n. 034199113/M - 10 flaconi vaccino liofilizzato + 10 fiale solvente;

A.I.C. n. 034199125/M - 20 flaconi vaccino liofilizzato + 20 fiale solvente.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0137/001/W014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: uso di siero e tripsina gamma - irradiati per la produzione del Bulk di rosolia, parotite e morbillo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13208-03A13209-03A13205-03A13206-03A13207-03A13210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enapren»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 698 del 19 novembre 2003

Specialità medicinale: ENAPREN.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6 - c.a.p. 00191, Italia, codice fiscale 00422760587.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025681028 - 14 compresse divisibili 20 mg varia a: «20 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025681042 - 28 compresse divisibili 5 mg varia a: «5 mg compresse» 28 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13216

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Converten»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 699 del 19 novembre 2003

Specialità medicinale: CONVERTEN.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini, 112 - c.a.p. 56100, Italia, codice fiscale 00109910505.

Variazione A.I.C.: Modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025681026 - 14 compresse divisibili 20 mg varia a: «20 mg compresse» 14 compresse;

A.I.C. n. 025681038 - 28 compresse divisibili 5 mg varia a: «5 mg compresse» 28 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13217

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prasterol»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 700 del 19 novembre 2003

Specialità medicinale: PRASTEROL.

Società: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., via Carnia, 26 - 20132 - Milano.

A.I.C. n. 027776018 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027776032 - «40 mg compresse» 14 compresse.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Prasterol» «20 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. n. 27776018, «Prasterol» «40 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027776032, prodotti anteriormente al 2 luglio 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 182 del 13 giugno 2003 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 29 dicembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13213

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Respicur»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 713 del 19 novembre 2003

Specialità medicinale: RESPICUR.

Società: Altana Pharma S.p.a. via Libero Temolo, 4 - 20126 - Milano.

«400 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435078;

«200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435080;

«300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435155.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Respicur», «400 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435078, «Respicur», «200 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C.n. 027435080, «Respicur», «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule - A.I.C. n. 027435155, prodotti anteriormente al 25 novembre 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana del decreto n. 537 del 4 novembre 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 20 novembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proaurantin»

Estratto di variazione A.I.C./UPC 2381 del 21 novembre 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Parke Davis S.p.a., con sede in via C. Colombo, 1 - 20020 Linate (Milano), con codice fiscale n. 09810140153.

Specialità medicinale: PROAURANTIN.

Confezioni:

25 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 034174019/M;

10 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 034174021/M;

5 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 034174033/M;

10 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 034174045/M;

50 flaconcini 2 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 034174058/M;

5 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 034174060/M;

25 flaconcini 10 ml soluzione iniettabile - A.I.C. n. 034174072/M,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in s.s. 156, km 50 Borgo San Michele - 04010 Latina, con codice fiscale n. 06954380157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13204

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Campto».

Estratto provvedimento UPC/II/1484 del 26 novembre 2003

Specialità medicinale: CAMPTO.

Confezioni:

1 flaconcino 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 032949012/M;

1 flaconcino 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 032949024/M;

5 flaconcini 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 032949036/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0108/001-002/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica della sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1485 del 26 novembre 2003

Specialità medicinale: CAMPTO.

Confezioni:

1 flaconcino 40 mg/2 ml - A.I.C. n. 032949012/M;

1 flaconcino 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 032949024/M;

5 flaconcini 100 mg/5 ml - A.I.C. n. 032949036/M.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0108/002/W010.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: eliminazione del test dell'ossigeno durante i controlli inprocess.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13201 - 03A13202

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nurofast»

Estratto provvedimento UPC/II/1486 del 26 novembre 2003

Specialità medicinale: NUROFAST.

Confezioni:

2 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460017/M;

4 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460029/M;

6 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460031/M;

8 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460043/M;

10 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460056/M;

12 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460068/M;

16 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460070/M;

20 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460082/M;

24 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460094/M;

30 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460106/M;

40 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460118/M;

48 capsule molli in blister PVC/PVDC/AL da 200 mg - A.I.C. n. 035460120/M.

Titolare A.I.C.: The Boots Company P.L.C.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0329/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche relative all'eccipiente sorbitolo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13203

Rettifica al decreto n. 186 del 13 giugno 2003 relativo alle specialità medicinali «Canfora» e «Tiocalmina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 627 del 7 novembre 2003

Specialità medicinale: CANFORA (A.I.C. n. 030599017/G). TIOCALMINA (A.I.C. n. 008883035).

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede in via Tor Sapienza, 138, c.a.p. 00155 Roma, codice fiscale n. 00403210586.

Varizione A.I.C.: richiesta di rettifica al decreto n. 186 del 13 giugno 2003.

Il decreto n. 186 del 13 giugno 2003 relativo ai medicinali, di seguito indicati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003:

«Canfora» - A.I.C. n. 030599017/G - «10% soluzione cutanea» 1 flacone 10 ml di soluzione idroalcoolica;

«Tiocalmina» - A.I.C. n. 008883035 - «0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

è rettificato come segue

da:

«Canfora» - A.I.C. n. 030599017/G - «10% soluzione cutanea» 1 flacone 10 ml di soluzione idroalcoolica;

«Tiocalmina» - A.I.C. n. 008883035 - «0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml sciroppo» flacone 200 ml.

a:

«Canfora» - A.I.C. n. 030599017/G - «10% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml di soluzione idroalcoolica;

«Tiocalmina» - A.I.C. n. 008883035 - «1,2 g/100 ml + 0,1 g/100 ml sciroppo» flacone 200 g.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13215

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «AR.CO.R. Artigiani e commercianti riuniti società cooperativa a responsabilità limitata», in Pannarano.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «AR.CO.R. Artigiani e commercianti riuniti società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pannarano (Benevento), alla piazza 21 Ottobre n. 1860, costituita per rogito del notaio Mario Giordano in data 6 novembre 1978, repertorio n. 68945, registro società n. 1538, BUSC n. 792/170526.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12886

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Selene a r.l.», in Sabaudia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa: «Selene a r.l.», sede in Sabaudia (Latina) - (costituita rogito notaio Raffaele Pisapia di Terracina in data 6 maggio 1994 - rep. n. 102640) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile - scioglimento d'ufficio senza romina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa direzione provinciale del lavoro opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12888

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo al decreto 2 ottobre 2003, recante l'iscrizione della denominazione «Mela Val di Non» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003, concernente la domanda di registrazione trasmessa alla Commissione europea e il disciplinare di produzione della DOP «Mela Val di Non», registrata con reg. (CE) n. 1665 del 22 settembre 2003 non riporta fedelmente gli elementi relativi ai documenti sopra indicati, oggetto della Registrazione comunitaria.

Si provvede conseguentemente alla pubblicazione del testo definitivo.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MELA VA DI NON»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» è riservata alle mele che rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. *Le varietà* - Le mele denominate «Mela Val di Non» D.O.P. vengono prodotte utilizzando esclusivamente le seguenti varietà: Golden Delicious, Renetta Canada, Red Delicious.

2.2. *Caratteristiche del prodotto.*

2.2.1. *Aspetto esterno* — All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden Delicious e Red Delicious;

tronco-conica o appiattita per Renetta Canada.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden Delicious;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta Canada;

rossa su fondo verde per Red Delicious.

2.2.2. *Caratteristiche chimiche* — Il tenore zuccherino dei frutti deve rispondere ai seguenti valori minimi per le rispettive varietà:

12 ºBrix per Golden Delicious;

9 ºBrix per Renetta Canada;

9 ºBrix per Red Delicious.

Relativamente all'acidità i valori minimi vengono indicati rispettivamente in:

5 meq NaOH/100 g per Golden Delicious;

8 meq NaOH/l00 g per Renetta Canada;

3,5 meq NaOH/l00 g per Red Delicious.

Inoltre, alla raccolta i frutti di Golden Delicious devono presentare un valore di Indice di Thiault «Zuccheri totali (g/l) + Acidità (g/l di acido malico) × 10» pari a 170.

2.2.3. *Caratteristiche fisiche* — I valori di durezza espressi in kg/cm^2 non devono scendere al di sotto di:

5 per Golden Delicious;

5 per Renetta Canada;

5,5 per Red Delicious.

2.2.4. *Calibro e categoria* — La DOP «Mela Val di Non» è riservata alle mele appartenenti alle categorie commerciali Extra e I. Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 65 mm. I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del reg. (CE) 920/1989, e successive modifiche.

2.2.5. *Caratteristiche organolettiche* — Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate «Mela Val di Non» derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare:

la Golden Delicious si distingue per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

la Renetta Canada assume diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organolettica;

la Red Delicious è caratterizzata da una polpa più pastosa e presenta un gusto prevalentemente dolciastro.

Si riportano sinteticamente nella seguente tabella i parametri qualitativi per le mele denominate «Mela Val di Non», riferiti al momento del confezionamento.

Varietà	Colore	Zuccheri ºBrix (valore minimo)	Acidità - meq NaOH/100 g (valore minimo)	Durezza Kg/cm^2 (valore minimo)
Golden Delicious	Dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata	12	5	5
Renetta Canada	Giallo-verdastro rugginoso	9	8	5
Red Delicious	Rosso su fondo verde	9	3,5	5,5

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione della D.O.P. «Mela Val di Non», corrispondente al bacino idrografico del torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella provincia autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. *Riferimenti storici* — Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino *Maletum*, cioè «posto delle mele», così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di «pomi rosmarini», già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella Capitale dell'Impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

4.2. *Riferimenti culturali* — Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

4.3. *Riferimenti sociali ed economici* — Gli oltre 5000 produttori di «Mela Val di Non», organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

4.4. *Rintracciabilità* — A livello di controlli per l'attestazione di provenienza della produzione D.O.P., la prova dell'origine della «Mela Val di Non» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «Mela Val di Non»;

tenuta del catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. *Sistema di coltivazione* — Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. «Mela Val di Non» sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità.

A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

5.2. *Densità d'impianto* — Non sono ammessi impianti superfitti, con un numero di piante superiore a 4800 piante/ha.

5.3. *Gestione del terreno* — Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

5.4. *Controllo della produzione* — Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

5.5. *L'irrigazione* — L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre secondo le necessità.

5.6. *La raccolta* — La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

5.7. *Le produzioni* — Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha, intese come media aziendale.

5.8 *Confezionamento* — Le mele denominate «Mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

1. *Ambiente naturale* — La vocazionalità del territorio per la produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo è riconducibile alle esclusive matrici geologiche di tipo calcareo-dolomitico, non riscontrabili in altre aree a destinazione frutticola. Ottimali i valori della sostanza organica e dell'azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonché degli elementi minori.

Molto favorevoli sono pure le caratteristiche climatiche di questa regione frutticola alpina, che si manifestano soprattutto negli andamenti pluviometrici e termici, tra i quali si distingue la peculiarità delle escursioni termiche autunnali, mediamente superiori ai 16 ºC, passando ad esempio da minime notturne di 2-6 ºC a massime di 18-22 ºC, e dell'umidità relativa, che presenta in quel periodo valori indicativi del 75%.

Pochi gli eventi grandinigeni ed abbastanza rare le gelate primaverili che possano influire significativamente sulle produzioni.

Anche il territorio naturale, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni fioristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'*unicum* ambientale e territoriale tra coltivazione e natura.

2. *Ambiente umano* — Congiuntamente all'ambiente naturale il fattore «uomo», con la sua secolare tradizione, ha contribuito in maniera determinante a caratterizzare il forte legame esistente tra la «Mela Val di Non» e l'area delimitata di produzione, così come descritto nelle notizie storiche relative alla prova dell'origine e comprovato da una consistente bibliografia di carattere storico-culturale e scientifico.

Grazie al forte radicamento della popolazione rurale nell'area di produzione considerata, con tutta la sua tradizionale esperienza, con le sue capacità culturali tramandate da generazione in generazione, con la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, si sono determinate le condizioni affinché la coltivazione della «mela» si consolidasse nel tempo, fino ad oggi, come un patrimonio storico-tradizionale e culturale di tutto il territorio, oltre che come fondamentale risorsa economica.

Oggi, infatti, ben 15.000 persone, su un totale di 35.000, dell'area frutticola considerata sono coinvolte nella filiera produttiva della mela.

Ecco perché il ritmo della vita della popolazione dell'area è scandito dalle fasi fenologiche di produzione della mela (in particolare della fioritura e della maturazione e raccolta) e tante feste popolari, avvenimenti culturali e convegni sono legati al frutto «mela» ed all'autentico significato che la coltura riveste in un'agricoltura integrata di montagna, sia in termini di salvaguardia del territorio e dell'ambiente naturale che della tradizione culturale.

3. *Connessione fattori ambientali naturali e umani* — Dalla connessione dei predetti fattori del tutto eccezionali, risulta evidente che l'ambiente naturale, climatico e umano delle vallate interessate costituiscono un *unicum* inscindibile.

Tale connessione ha contribuito ad ottenere un prodotto «mela» del tutto peculiare, con caratteristiche organolettiche e qualitative uniche e altamente rinomato, tant'è che la mela proveniente dalla Val di Non gode ovunque di un'alta reputazione sia in termini socio-economici che commerciali, così come risulta dimostrato dalla sua partecipazione a numerose mostre e manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, con la conquista dei relativi premi ed attestati di benemerenza.

Tutto ciò è dovuto al «totalizzante» coinvolgimento — culturale, lavorativo ed economico — degli abitanti della zona nel processo produttivo della «Mela Val di Non», che ha contribuito a determinare un forte legame del prodotto stesso con l'ambiente ed, in particolare, a sviluppare nel corso del tempo un profondo legame «sentimentale» tra le genti delle Valli interessate e questo frutto eccezionale.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «Mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: Art. 5
DOP (X) - I.G.P. ( )
Nº nazionale del fascicolo: 6/2001

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel. 06-4819968 - Fax 06-42013126.

2. Associazione richiedente:

2.1) Nome: Consorzio Melinda s.c. a r.l;

2.2) Indirizzo: via Tento, 200/9 - 38023 Cles (Trento);

2.3) Composizione: produttori/trasformatori.

3. Tipo di prodotto:

Ortofrutticoli allo stato naturale - Classe 1.6.

4. Descrizione del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2):

4.1) Nome: Mela Val di Non.

4.2) Descrizione:

A) Le varietà - Le mele denominate «Mela Val di Non» D.O.P. vengono prodotte utilizzando le seguenti varietà: Golden Delicious, Renetta Canada, Red Delicious.

B) Caratteristiche del prodotto:

Aspetto esterno — All'atto dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei.

I frutti dovranno essere di forma:

tronco-conica oblunga per Golden Delicious e Red Delicious;

tronco-conica o appiattita per Renetta Canada.

La colorazione tipica dei frutti è:

dal verde al giallo, a volte con faccetta rosata, per Golden Delicious;

rossa su fondo verde per Red Delicious;

giallo-verdastra con buccia rugosa per Renetta Canada.

Caratteristiche chimiche — Il tenore zuccherino dei frutti deve rispondere ai seguenti valori minimi per le rispettive varietà:

12 °Brix per Golden Delicious;

9 °Brix per Red Delicious;

9 °Brix per Renetta Canada.

Relativamente all'acidità i valori minimi vengono indicati rispettivamente in:

5 meq NaOH/100 g per Golden Delicious;

3,5 per Red Delicious;

8 per Renetta Canada.

Inoltre, alla raccolta i frutti di Golden Delicious devono presentare un valore minimo di Indice di Thiault «Zuccheri totali (g/l) + Acidità (g/l di acido malico) × 10» pari a 170.

Caratteristiche fisiche — I valori di durezza espressi in kg/cm^2 non devono scendere al di sotto di:

5 per Golden Delicious;

5,5 per Red Delicious;

5 per Renetta Canada.

Calibro e categoria — La DOP «Mela Val di Non» è riservata alle mele appartenenti alle categorie commerciali Extra e I. Le caratteristiche minime di calibro sono indicate in 65 mm. I requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varietà e categorie, sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, ai sensi del reg. (CE) 920/1989, e successive modifiche.

Caratteristiche organolettiche — Le pregevoli caratteristiche organolettiche delle mele denominate «Mela Val di Non» derivano dal giusto equilibrio dei parametri fisico-chimici sopra descritti. In particolare:

la Golden Delicious si distingue per la croccantezza e la succosità della polpa e per il peculiare sapore dolce-acidulo;

la Red Delicious è caratterizzata da una polpa più pastosa e presenta un gusto prevalentemente dolciastro;

la Renetta Canada assume diversa consistenza e differenti sapori a seconda dell'epoca del consumo, passando da polpa croccante e decisamente acidula fino a polpa pastosa e dolce, mantenendo comunque forti connotati di specifica peculiarità organolettica.

4.3) Zona geografica:

la zona di produzione della D.O.P. «Mela Val di Non», corrispondente al bacino idrografico del Torrente Noce ricadente nella Val di Sole e Val di Non, altrimenti chiamate Valli del Noce o Anaunia, è situata nella provincia autonoma di Trento.

Tale zona, riferita alle relative Valli, come risulta dalla cartografia di riferimento, comprende l'intero territorio dei seguenti comuni: Andalo, Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Caldes, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Cis, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo Croviana, Cunevo, Dambel, Denno, Dimaro, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malè, Malosco, Mezzana, Monclassico, Nanno, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Spominore, Taio, Tassullo, Terres, Terzolas, Ton, Tres, Tuenno, Vermiglio, Vervò.

4.4) Prova dell'origine:

Riferimenti storici — Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione frutticola di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi, come dimostrato anche dalla toponomastica (Malè deriva il suo nome dal latino *Maletum*, cioè «posto delle mele», così come Malosco), oltre che dalle autorevoli fonti storiche (Carta di Regola del 1564 della Villa di Dardine e Carta di Regola di Cles del 1641).

In una lettera del 1739 una nobile famiglia viene richiesta dell'invio a Vienna di un cesto di «pomi rosmarini», già allora rinomati per l'eccellente qualità fin nella capitale dell'Impero Asburgico.

Dall'inizio del 1800 le fonti si fanno numerose, e nella seconda metà del secolo i frutticoltori acquisiscono una nutrita serie di riconoscimenti e premi per la qualità della frutta portata alle esposizioni internazionali di quell'epoca.

Riferimenti culturali — Nella zona di produzione esistono numerose testimonianze pittoriche ed artistiche anche risalenti ad epoche pre-rinascimentali, che attestano l'importanza della mela nel contesto del territorio. Nutrita anche la produzione di forme poetiche dialettali dedicate alla mela ed alla produzione frutticola della valle.

Riferimenti sociali ed economici — Gli oltre 5000 produttori di «Mela Val di Non», organizzati prevalentemente nelle strutture cooperative di conservazione, lavorazione e vendita, insieme al cospicuo indotto economico derivante dalla gestione dei trasporti, degli imballaggi, della stessa lavorazione e confezionamento, costituiscono per le valli di produzione il sostanziale fondamento economico.

Rintracciabilità — A livello di controlli per l'attestazione di provenienza della produzione D.O.P., la prova dell'origine della «Mela Val di Non» dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7 sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

I principali di tali adempimenti, che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni segmento della filiera, cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori sono i seguenti:

iscrizione ad un apposito elenco dei produttori di «Mela Val di Non»;

tenuta del catasto di tutti i terreni sottoposti alla coltivazione di «Mela Val di Non»;

tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.

4.5) Metodo dell'ottenimento:

Sistema di coltivazione — Le tecniche di coltivazione dei meleti atti a produrre la D.O.P. «Mela Val di Non» sono riconducibili a quelle tradizionali, con l'obiettivo di mantenere il giusto equilibrio vegeto-produttivo e di conseguenza ottenere produzioni di elevata qualità. A tal fine i sistemi di allevamento adottati sono quelli a pieno vento e a fusetto.

Densità d'impianto — Non sono ammessi impianti superfitti, con un numero di piante superiore a 4800 piante/ha.

Gestione del terreno — Le tecniche di produzione tradizionale adottate nella zona prevedono l'inerbimento del terreno tra le file per tutta la vita produttiva dell'impianto e lo sfalcio dell'erba nei mesi primaverili-estivi. Queste pratiche rivestono particolare importanza sia per la dotazione nutrizionale del terreno, attraverso una continua restituzione naturale di elementi, sia per la sua struttura fisica e biologica, salvaguardate dal mantenimento ed arricchimento della dotazione di sostanza organica. L'apporto di elementi nutritivi sotto forma minerale viene quindi a costituire una pratica integrativa di modesta quantità.

Controllo della produzione — Il controllo del carico produttivo viene eseguito attraverso una opportuna gestione delle operazioni di potatura ed interventi di diradamento, al fine di ottenere la miglior qualità delle produzioni. La potatura deve essere eseguita manualmente ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta e deve mirare a garantire il giusto rapporto tra gemme a frutto e vigoria.

L'irrigazione — L'uso di sistemi irrigui è pratica ritenuta indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualità, e viene eseguita da marzo ad ottobre secondo le necessità.

La raccolta — La raccolta viene effettuata esclusivamente a mano e deve effettuarsi nei mesi di agosto, settembre, ottobre e prima quindicina di novembre a seconda della maturazione fisiologica delle varietà.

Le produzioni — Le produzioni massime realizzabili non possono superare le 68 t/ha.

Confezionamento — Le mele denominate «Mela Val di Non» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

4.6) Legame: ambiente naturale:

terreni: la coltivazione della «Mela Val di Non» viene realizzata in un territorio altamente vocato alla produzione di mele di elevato pregio organolettico-qualitativo. Tale ambiente è caratterizzato da terreni originati da formazioni rocciose di matrice «dolomitica» che costituiscono di per sé un elemento di unicità. Si segnala come peculiarità di tali terreni la eccezionale dotazione in magnesio scambiabile, che si attesta su valori spesso più che doppi rispetto a dotazioni ritenute normali in altre aree a destinazione frutticola.

Ottimali i valori della sostanza organica, compresa tra il 4 ed il 6%, e dell'azoto, buoni i contenuti degli altri macroelementi nonché degli elementi minori.

Clima: l'estremamente favorevole esposizione «Sud - Sud Est» della zona frutticola è accompagnata da un clima di tipo da temperato-oceanico a continentale-alpino, fortemente mitigato dalla particolare formazione tettonica a larga conca glaciale.

Si segnala che la modesta piovosità naturale del sito (mediamente 5-7 giorni piovosi per ogni mese) può portare ad avere fino a quasi trecento giorni di sole nell'arco dell'anno. L'assenza assoluta di nebbie e foschie in ogni stagione, in relazione alla bassa umidità dell'aria, determina una elevata limpidezza dell'atmosfera, che consente di usufruire interamente del beneficio della forte insolazione nei processi di biosintesi degli zuccheri e nella totale espressione del «bouquet» di aromi, fattori che caratterizzano le mele prodotte in questa peculiare area frutticola.

L'aria tersa è favorita anche, nelle ore più calde del giorno, dal regolare alzarsi, nella tarda mattinata, di una brezza proveniente da Sud (chiamata «Ora del Garda»), determinata dai movimenti delle masse d'aria originate dall'esteso bacino lacustre del Bènaco, il più grande lago italiano.

In tutta l'area di produzione anche la «qualità» dell'aria è soggetta a continuo monitoraggio da parte dell'APPA, che può certificare l'assenza di inquinamento atmosferico urbano nell'intera area di produzione della «Mela Val di Non».

Le temperature fresche della primavera, nelle prime fasi dello sviluppo dei frutticini, condizionano inoltre favorevolmente la presenza di gibberelline naturali nella pianta, che comportano una efficace moltiplicazione cellulare, dando origine a frutti particolarmente croccanti, e ad un naturale allungamento dei frutti, che, nelle Delicious, si presentano con una tipica silouette tronco-conica.

Le razionali somministrazioni irrigue, che impediscono il verificarsi di stress di accrescimento e che consentono un equilibrato sviluppo della polpa e dell'epidermide, fanno sì che i frutti crescano armoniosamente durante tutta l'estate, con una buccia che, nelle Delicious, si presenta particolarmente liscia, priva di difetti legati alla presenza di rugginosità.

In aggiunta a ciò il clima alpino (giorni caldi/notti fredde) permette anche di ottenere un favorevolissimo bilancio tra l'interessante quantità di fotosintati elaborati durante il giorno rispetto alla modesta perdita di zuccheri che normalmente avviene durante la notte. Il bilancio risulta molto in attivo in quanto le perdite di zuccheri dovute alla respirazione notturna, direttamente proporzionali alle temperature registrate nelle ore di buio, vengono fortemente limitate proprio dal clima particolarmente fresco anche delle notti estive.

Un ulteriore ruolo fondamentale viene assunto dalle notti serene, che costituiscono quasi una regola, e che generano sui frutti in accrescimento ed in maturazione un velo di rugiada mattutina che, evaporando con i primi raggi del sole, sottrae calore al frutto determinando una pregevole reazione della sua epidermide, che si colora di una faccetta rosata presente tanto nella Golden Delicious che nella Renetta del Canada, o che si manifesta con il rosso vivace e brillante della Red Delicious.

Anche il territorio naturalistico, inserito in un contesto alpino caratterizzato da tipiche associazioni floristiche e da una peculiare fauna selvatica, come descritto da botanici e da naturalisti, testimonia l'*unicum* ambientale e territoriale tra coltivazione e natura.

Ambiente umano.

Congiuntamente all'ambiente naturale il fattore «uomo», con la sua secolare tradizione, ha contribuito in maniera determinante a caratterizzare il forte legame esistente tra la «Mela Val di Non» e l'area delimitata di produzione, così come descritto nelle notizie storiche relative alla prova dell'origine e comprovato da una consistente bibliografia di carattere storico-culturale e scientifico.

Grazie al forte radicamento della popolazione rurale nell'area di produzione considerata, con tutta la sua tradizionale esperienza, con le sue capacità culturali tramandate da generazione in generazione, con la continua ricerca e messa in atto di tradizionali e specifiche tecniche colturali, si sono determinate le condizioni affinché la coltivazione della «mela» si consolidasse nel tempo, fino ad oggi, come un patrimonio storico-tradizionale e culturale di tutto il territorio, oltre che come fondamentale risorsa economica.

Oggi, infatti, ben 15.000 persone, su un totale di 35.000, dell'area frutticola considerata sono coinvolte nella filiera produttiva della mela.

Ecco perché il ritmo della vita della popolazione dell'area è scandito dalle fasi tecnologiche di produzione della mela (in particolare della fioritura e della maturazione e raccolta) e tante feste popolari, avvenimenti culturali e convegni sono legati al frutto «mela» ed all'autentico significato che la coltura riveste in un agricoltura integrata di montagna, sia in termini di salvaguardia del territorio e dell'ambiente naturale che della tradizione culturale.

Connessione fattori ambientali naturali e umani.

Dalla connessione dei predetti fattori del tutto eccezionali, risulta evidente che l'ambiente naturale, climatico e umano delle vallate interessate costituiscono un *unicum* inscindibile.

Tale connessione ha contribuito ad ottenere un prodotto «mela» del tutto peculiare, con caratteristiche organolettiche e qualitative uniche e altamente rinomato ed apprezzato, tant'è che la mela proveniente dalla Val di Non gode ovunque di un'alta reputazione sia in termini socio-economici che commerciali.

Infatti dalle rilevazioni ufficiali si evince che la mela proveniente dalla Val di Non costituisce una categoria a se stante, indicata come tale già negli scorsi decenni.

Va altresì messo in evidenza che, a parità di calibro e colore, cioè per la medesima categoria commerciale, la «Mela Val di Non» quota mediamente e costantemente, rispetto alle mele di altre provenienze, prezzi superiori del 20-25%, raggiungendo anche valori più elevati, nell'ordine del 40-45%.

Si sottolinea inoltre che il prezzo costantemente superiore, abbinato alla specifica provenienza, si rileva per tutte e tre le varietà di mele per le quali è stata richiesta la protezione con la D.O.P. «Mela Val di Non», cioè per le varietà Golden Delicious, Renetta del Canada e Red Delicious.

Anche la variabilità che si accompagna per natura al prodotto, e che si osserva nella oggettiva ampiezza dei risultati analitici descrittivi della qualità dei frutti della «Mela Val di Non», viene comunque caratterizzata da un superiore profilo qualitativo medio, riconosciuto, di fatto, dal consumatore, disposto a sostenere un costo decisamente più elevato per le mele provenienti dalla zona di produzione in questione.

Oltre che ad essere apprezzata dal consumatore per le sue peculiari caratteristiche qualitative legate all'ambiente, la Mela della Val di Non gode ovunque di un'alta rinomanza, così come risulta dimostrato dalla sua partecipazione a numerose mostre e manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, con la conquista dei relativi premi ed attestati di benemerenza.

In sintesi, tali risultati sono dovuti al «totalizzante» coinvolgimento — culturale, lavorativo ed economico — degli abitanti della zona nel processo produttivo della «Mela Val di Non», che hanno contribuito a determinare un forte legame del prodotto stesso con l'ambiente ed, in particolare, a sviluppare nel corso del tempo un profondo legame «sentimentale» fra le genti delle Valli interessate e questo frutto eccezionale.

4.7) Struttura di controllo:

Nome: CSQA;

Indirizzo: via San Gaetano, 74 - 36016 Thiene (Vicenza).

4.8) Etichettatura:

Sulle confezioni di vendita o sui singoli frutti dovrà apparire la dicitura D.O.P. «Mela Val di Non».

Nella designazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

4.9) Condizioni nazionali:

Parte riservata alla commissione

Nº CE:

Data di ricevimento del fascicolo integrale:

03A12883

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Christian Bertocchi intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Bertok», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-69/2003 di data 10 novembre 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/98 di data 21 ottobre 1930 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Giordano Bertok, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Bertocchi».

Per l'effetto, il cognome del sig. Christian Bertocchi, nato il 21 aprile 1975 a Trieste, e ivi residente in via Valmaura n. 59, è ripristinato nella forma originaria di «Bertok».

03A12810

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501285/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.